

Cantone dei Grigioni

Prescrizioni per l'esercizio della caccia

2025



Prescrizioni per l'esercizio della caccia 2025

Stimate cacciatrici, cari cacciatori

La caccia è profondamente radicata nei Grigioni e da sempre caratterizza la nostra cultura. È essenziale per la salvaguardia del nostro paesaggio, promuovere l'equilibrio tra l'essere umano e la natura. Ciò favorisce lo sviluppo della biodiversità. Se la caccia, intesa come sistema, soddisfa standard qualitativi elevati come nei Grigioni, essa garantisce che la selvaggina prospiri in habitat sani. Contemporaneamente, vengono tenuti in considerazione anche gli interessi dell'agricoltura, della silvicoltura e della popolazione. Questo equilibrio non è scontato e mantenerlo è un compito costante.

La riduzione della selvaggina a livello cantonale è senza dubbio una misura importante per migliorare il rapporto tra il bosco e la stessa. Tuttavia, la questione è più articolata e complessa e considerare la regolazione venatoria come unica soluzione al problema è riduttivo. Altrettanto determinanti sono, ad esempio, la distribuzione della selvaggina, lo stato del bosco, la garanzia di aree di pascolo aperte e la conservazione di habitat faunistici indisturbati in zone non problematiche dal punto di vista del rapporto bosco-selvaggina. La strategia «Habitat bosco-selvaggina», approvata dal Governo nel 2021, comprende quindi oltre 40 misure volte a migliorare il ringiovanimento dei boschi grigionesi entro il 2035.

Il successo richiede l'impegno e la collaborazione di tutte le parti coinvolte: cacciatori, silvicoltori, comuni, agricoltori e responsabili del turismo. Siamo tutti utenti e proprietari degli habitat della selvaggina e del bosco e quindi abbiamo una responsabilità comune.

I compiti della caccia e dei cacciatori non saranno certamente meno impegnativi in futuro. Trovare il giusto equilibrio tra caccia, società, aree di protezione e agricoltura non sarà facile nemmeno in futuro. In qualità di capo del Dipartimento della caccia, continuerò ad aver bisogno del vostro aiuto e della vostra collaborazione.

Vi ringrazio per il vostro grande impegno. Vi auguro buona fortuna per le battute di caccia di quest'anno.

In bocca al lupo – Eine gute Jagd – Buna chatscha



*Dr. Carmelia Maisen, Consigliera di Stato
Direttrice del Dipartimento infrastrutture,
energia e mobilità*

Carattere giuridico vincolante:

È giuridicamente vincolante la versione elettronica dell'ordinanza relativa all'esercizio della caccia (PEC) pubblicata nella Collezione ufficiale delle leggi cantonali (AGS)

Impostazione grafica:

Atelier grafic Marius Hublard, Ilanz

Indice

Introduzione	4
Ordinanza relativa all'esercizio della caccia	7
1. Disposizioni generali	7
2. Caccia alta	14
3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale	21
4. Caccia allo stambecco	28
5. Caccia bassa	29
6. Caccia d'agguato	32
7. Disposizioni finali	33
Allegati 1-8	35
1. Multe disciplinari	37
1a) Multe disciplinari sulla base della LFC e dell'OMD	43
2. Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina	45
3. Interventi venatori particolari cervi	53
4. Piano degli abbattimenti dei cervi 2025	55
5. Curve altimetriche per la caccia al camoscio, confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio	59
6. Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio, nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio	65
7. Permesso d'ospite	69
8. Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2025	71
Appendici 1-7	73
1. Distretti di caccia nel Cantone dei Grigioni	75
2. Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca, dei guardiani della selvaggina, e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel Cantone dei Grigioni	77
3. Elenco delle centrali dei bracci da sangue 2025	81
4. Esame delle prede	83
5. Pernice bianca - materiale d'analisi	85
6. Annuncio per la caccia d'agguato 2025/2026	87
7. Metodo di misurazione della lunghezza dell'estremità posteriore	89

INTRODUZIONE

1. Informazioni generali sulle norme di caccia 2025

Rispetto al 2024, le norme di caccia 2025 non presentano modifiche o adeguamenti sostanziali. A livello regionale sono state leggermente modificate per una migliore regolamentazione della selvaggina o per semplificarle, ma le modifiche sono state segnalate nelle prescrizioni. Nel 2025 sarà consentito per la prima volta l'uso di silenziatori durante la caccia nei Grigioni. Se si utilizza un silenziatore, è necessario portare con sé l'autorizzazione speciale ai sensi della legge sulle armi (originale o copia). Si tenga inoltre presente che il punto di impatto di un'arma con o senza silenziatore può variare notevolmente!

Poiché negli ultimi anni si sono verificate ripetutamente situazioni critiche, desideriamo ricordarvi che le zone con divieto d'accesso sono vietate anche ai cacciatori. In particolare, nella zona con divieto d'accesso intorno a Brienz, è importante attenersi alle istruzioni del comune. Queste ultime valgono anche per i cacciatori.

2. Statistiche digitali degli abbattimenti

Dopo una fase di prova di due anni con singoli cacciatori, nel 2025 saranno introdotte le statistiche digitali degli abbattimenti. I cacciatori che hanno optato per la soluzione digitale al momento del rilascio della licenza troveranno tutte le informazioni e le istruzioni tramite il codice QR stampato sulla copertina delle prescrizioni.

Le statistiche digitali saranno considerate documenti ufficiali, similmente alle statistiche precedenti. I cacciatori devono assicurarsi che tutti gli abbattimenti siano registrati correttamente e che il dispositivo utilizzato abbia una batteria sufficientemente carica. La mancata registrazione o la registrazione errata degli animali abbattuti sarà punita allo stesso modo delle statistiche di abbattimento in formato cartaceo. I cacciatori che utilizzano le statistiche di abbattimento digitali non devono inviarle all'Ufficio Caccia e Pesca al termine della stagione venatoria. Gli abbattimenti vengono trasmessi automaticamente.

3. La caccia adempie alla sua funzione di regolazione della popolazione del cervo

Nella primavera del 2025 sono stati censiti 8'711 cervi, 899 in meno rispetto all'anno precedente. Tenendo conto di tutti i metodi di stima, la popolazione cantonale di cervi è stata stimata a 13'585 esemplari (anno precedente: 14'225 cervi).

La diminuzione della popolazione influisce sul piano di abbattimento 2025. A livello cantonale, nel 2025 dovranno essere abbattuti 4'835 cervi, di cui 2'638 femmine. In termini quantitativi, si tratta di 129 cervi in meno rispetto all'anno precedente. Il piano di abbattimento delle femmine ha potuto essere ridotto in misura maggiore (-229 femmine). Nelle regioni dove i branchi di lupi sono presenti è infatti evidente che il tasso di natalità e di crescita dei cervi si è ridotto. Da un lato ciò comporta una diminuzione della percentuale di femmine sottili nell'abbattimento durante la caccia alta, poiché meno femmine sopravvivono al primo anno di vita. D'altro canto, però, si osserva anche che la percentuale di femmine non allattamenti di due anni e più nella selvaggina abbattuta durante la caccia speciale è nettamente più elevata nelle regioni con branchi di lupi. Il motivo è che i piccoli vengono spesso predati dai lupi nelle prime settimane e nei primi mesi di vita. Nelle regioni con branchi di lupi e popolazioni di cervi già fortemente ridotte (Surselva, Mittelbünden e Heinzenberg), la percentuale di femmine di cervi nel piano di abbattimento è stata ridotta dal 60% al 50%. Questo adeguamento è opportuno per garantire che i piani di abbattimento siano realizzabili, ma anche per poter continuare a regolare la popolazione di cervi conformemente agli obiettivi regionali.

La diminuzione della popolazione e la riduzione dei piani di abbattimento dimostrano che il lavoro dei cacciatori sta dando i suoi frutti e che la caccia a patente nei Grigioni sta adem-

piendo alla sua missione. La regolazione e la riduzione delle popolazioni di cervi è un compito permanente e continua ad essere un grande impegno per i cacciatori in tutte le regioni, indipendentemente dagli obiettivi.

4. È necessaria la caccia al capriolo

In molte regioni, durante la stagione venatoria 2024, si è notato che la regolamentazione dell'effettivo di capriolo durante la caccia alta funziona già molto bene. In queste regioni è stato abbattuto lo stesso numero di caprioli maschi e femmine e non è stata necessaria alcuna caccia speciale. Nelle regioni in cui durante la caccia alta le capriole sono ancora cacciate in misura nettamente inferiore rispetto ai maschi, anche nel 2024 i piani di caccia speciale sono risultati particolarmente elevati. In alcune zone, a causa del mancato raggiungimento dei piani di abbattimento per le capriole femmine ed i caprioli giovani, in dicembre e gennaio, i guardiani della selvaggina hanno dovuto procedere ad ulteriori abbattimenti. L'attuale contingente di caprioli consente una regolazione della popolazione di caprioli durante la caccia alta. Cacciando le femmine durante la caccia alta, i cacciatori possono influire direttamente sulla necessità di una caccia speciale. Inoltre, l'obiettivo dell'Ufficio Caccia e Pesca è che i piani di abbattimento per tutte le specie ed in tutte le regioni vengano raggiunti dai cacciatori. Vi ringraziamo sin d'ora per il vostro impegno a cacciare anche le capriole durante la caccia alta!

5. Solo adeguamenti regionali per la caccia al camoscio

A livello cantonale, rispetto all'anno precedente non vi sono grandi cambiamenti per quanto riguarda la caccia al camoscio. Nell'alta Surselva (distretto di caccia I), previa consultazione con le sezioni interessate, è stata ulteriormente limitata la caccia alle femmine di camoscio al di sopra dei 1'800 m s.l.m. La popolazione di camosci in questa zona è fortemente diminuita a seguito di una grave epidemia di cecità dei camosci nel 2019 e nel 2020. Nonostante le misure adottate nelle norme di gestione della caccia (protezione delle femmine di due anni, riduzione della caccia alle femmine e abbassamento della curva altitudinale), la popolazione di camosci non si è ancora ripresa come previsto. Inoltre, è emerso che l'intervento venatorio nella classe media è nettamente superiore alla media cantonale per quanto riguarda le femmine. Ciò è sfavorevole, poiché una classe media forte è fondamentale per lo sviluppo di una popolazione. Le femmine della classe media hanno un'elevata probabilità di sopravvivenza naturale e nella maggior parte dei casi non sono capofila solo perché hanno perso il loro piccolo durante l'estate. La probabilità che l'anno successivo abbiano nuovamente un piccolo è molto alta. Nella situazione attuale, dal punto di vista della biologia della fauna selvatica è quindi importante che i cacciatori abbattano piuttosto animali della classe giovane ed anziana e che la classe media venga risparmiata. Per questo motivo è stato deciso che le capre di camoscio di età compresa tra i cinque e i dieci anni al di sopra dei 1'800 m s.l.m. potranno essere cacciate solo nella prima fase di caccia (dal 1° al 7 settembre). In compenso, anche nel distretto di caccia I, le femmine di camoscio di due anni potranno essere cacciate come nel resto del territorio cantonale. Negli ultimi due anni si è infatti constatato che la protezione delle femmine di due anni ha portato a uno spostamento degli abbattimenti verso la classe media. Con gli adeguamenti di quest'anno delle norme di gestione della caccia nella zona di caccia I, viene limitata in particolare la caccia alle femmine al di sopra del limite del bosco. Al di sotto dei 1'800 m s.l.m. la caccia si svolgerà come l'anno scorso, con la possibilità di cacciare le femmine di due anni. La maggiore protezione della classe media sarà valutata e riesaminata dopo la caccia del 2025 insieme alle sezioni di caccia interessate.

6. Inclusione della caccia nella regolamentazione ufficiale dei lupi

A sostegno della regolamentazione ufficiale, i cacciatori potranno partecipare durante la caccia alta e la caccia speciale nel 2025, a determinate condizioni e nelle zone previste alla regolamentazione dei branchi di lupi. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria caccia al lupo e

l'obiettivo della caccia alta e della caccia speciale rimane la regolazione degli ungulati. Per la regolazione dei lupi valgono gli stessi principi etici e di protezione degli animali applicati alla caccia nei Grigioni.

7. Nel 2025 non saranno raccolte orecchie di lepre

Grazie alla caccia bassa nei Grigioni è possibile raccogliere materiale campione e dati fondamentali per la ricerca scientifica sulle specie cacciate. Per quanto riguarda le lepri bianche, da molti anni vengono raccolte orecchie per analisi genetiche ed immagini per lo studio del cambio del pelo. La partecipazione dei cacciatori è stata molto buona.

A partire dall'estate 2025, le orecchie delle lepri bianche abbattute nei Grigioni saranno analizzate geneticamente all'Università di Porto in Portogallo. È già chiaro che il progetto di ricerca tra l'Ufficio della Caccia e della Pesca dei Grigioni, l'Università di risorse naturali e scienze della vita di Vienna e l'Università di Porto proseguirà anche in futuro. Sulla base delle analisi di quest'anno, si deciderà in che modo i cacciatori dovranno raccogliere il materiale di analisi a partire dal 2026. Nel 2025, quindi, in via eccezionale, non saranno raccolte orecchie di lepre né immagini di lepri bianche abbattute.

8. Le ricerche sono obbligatorie

Se la selvaggina abbattuta non rimane sul posto, è necessario effettuare una ricerca approfondita. Il comportamento corretto del cacciatore dopo lo sparo è decisivo per il buon esito della ricerca. Attendere mezz'ora prima di recarsi sul luogo dell'abbattimento. Segnare la propria posizione e quella dell'animale al momento dello sparo. Esaminare attentamente il luogo dell'abbattimento e cercare di non alterare i segni dal ferimento. Non inseguire la selvaggina che è stata colpita o che è fuggita. In caso di dubbio, utilizzare sempre un cane da ricerca, indipendentemente dal tipo di selvaggina. Ad eccezione della caccia alta, prima di mobilitare una squadra di ricerca è necessario informare il guardiacaccia competente.

9. Comportamento etico e pratica venatoria

Le nostre azioni devono sempre privilegiare la selvaggina, la natura e gli habitat. La stagione di caccia breve e intensa, le condizioni di caccia impegnative e la grande competizione all'interno della comunità venatoria richiedono un approccio disciplinato e corretto da parte di ogni singolo cacciatore. Un atteggiamento ed una pratica di caccia appropriati richiedono grande rispetto per la selvaggina e correttezza nei confronti degli altri cacciatori. Un comportamento venatorio corretto richiede anche una preparazione ottimale per la caccia, in particolare l'osservazione e la conoscenza della selvaggina e non ultimo, l'allenamento delle abilità di tiro. La corretta pratica della caccia da parte di ogni singolo cacciatore determina in ultima analisi la percezione della comunità venatoria da parte del pubblico.

10. Periodo della caccia alta 2026

La caccia alta 2026 si svolge come segue:

Prima fase: 3 fino e compreso il 13 settembre 2026

Seconda fase: 21 fino e compreso il 30 settembre 2026

Ordinanza relativa all'esercizio della caccia (Prescrizioni per l'esercizio della caccia; PEC)

del 27 giugno 2023 (stato 1 agosto 2025)

emanata dal Governo il 27 giugno 2023

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale¹⁾, l'art. 19, l'art. 28 e l'art. 38 della legge cantonale sulla caccia²⁾ nonché l'art. 34 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste³⁾

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo di applicazione

¹⁾ La presente ordinanza disciplina l'esercizio della caccia per tutti i tipi di caccia sul territorio del Cantone dei Grigioni.

²⁾ All'interno delle zone di protezione della selvaggina fanno stato le disposizioni sul Parco nazionale svizzero, sulle bandite federali di caccia e sulle zone di protezione della selvaggina cantonali.

Art. 2 Documenti

¹⁾ Il cacciatore è tenuto a portare con sé i seguenti documenti durante l'esercizio della caccia: libretto di licenza di caccia, licenza di caccia ed elenco degli abbattimenti.

²⁾ Se si utilizza un silenziatore è necessario portare con sé l'autorizzazione eccezionale prevista dal diritto sulle armi. *

Art. 3 Armi da caccia e mezzi tecnici ausiliari 1. Controllo delle armi

¹⁾ I controlli delle armi vengono effettuati dal competente organo di vigilanza della caccia⁴⁾ previo appuntamento telefonico.

¹⁾ CSC 110.100

²⁾ CSC 740.000

³⁾ CSC 920.100

⁴⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 2. Custodia di armi da caccia

¹ Il cacciatore deve portare con sé la propria arma da caccia quando lascia la zona di caccia. Fuori del periodo di caccia le armi da caccia non possono essere custodite nella zona di caccia.

Art. 5 3. Munizioni

¹ Durante l'esercizio della caccia alta, della caccia speciale e della caccia allo stambecco è vietato portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo.

² Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare cartucce a pallottola per fucili a canna liscia. Per fucili a canna liscia sono permessi solo i calibri 12, 16 e 20.

Art. 6 4. Ausili tecnici

¹ Durante la caccia è vietato portare con sé e utilizzare visori notturni e termici da applicare al cannocchiale da puntamento, cannocchiali da puntamento con visori notturni e termici integrati nonché droni. *

² La posa e l'utilizzo di trappole fotografiche, sensori di movimento, sensori a infrarossi, barriere luminose e telecamere di sorveglianza sono vietati durante la caccia rispettivamente a scopi di caccia.

³ Durante l'esercizio della caccia bassa è vietato portare con sé e utilizzare visori termici. Fa eccezione l'esercizio della caccia notturna conformemente all'articolo 84.

⁴ Durante l'esercizio della caccia è permesso portare con sé e utilizzare silenziatori, a condizione che si disponga dell'autorizzazione eccezionale conformemente al diritto federale. *

Art. 7 5. Distanze di tiro

¹ In condizioni ottimali, le distanze di tiro massime ammontano a 200 metri per tiri con proiettili e 40 m per tiri con pallini.

Art. 8 Accesso alla zona di caccia

1. Prima dell'inizio della caccia e dopo un'interruzione della caccia

¹ Il giorno prima dell'inizio della caccia e il giorno prima della ripresa della caccia dopo un'interruzione è permesso utilizzare veicoli a motore per recarsi nella zona di caccia. In questi giorni è permesso recarsi in assetto di caccia negli alloggi, a piedi o con veicoli a motore, a partire dalle ore 12.00. I veicoli a motore devono essere portati in un parcheggio autorizzato la sera stessa. Sono fatte salve le disposizioni particolari per la caccia speciale (art. 64).

² Il giorno della Festa federale di preghiera non è necessario lasciare la zona di caccia. *

Art. 9 2. Piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf

¹ Chi accede al territorio di caccia all'interno del perimetro delle piazze di tiro Hinterrhein e S-chanf è tenuto a informarsi in precedenza in merito agli orari di tiro e alle eventuali sospensioni dei tiri⁵⁾.

Art. 10 3. Trasporti pubblici

¹ Per recarsi nella zona di caccia è permesso utilizzare i treni previsti dall'orario, i mezzi di trasporto pubblico stradale (corse di autopostali, linee di autobus, ecc.), nonché le funivie per Feldis/Veulden, Landarenca e Braggio.

Art. 11 4. Disposizioni speciali per l'uso di veicoli a motore

¹ Prima di un giorno in cui non viene esercitata la caccia e alla fine della caccia alta e bassa i veicoli a motore possono essere utilizzati per rientrare a casa dopo gli orari di tiro. Sono considerati veicoli a motore anche veicoli alimentati a batteria come ad esempio le biciclette elettriche e simili.

² All'interno di insediamenti sparsi segnalati da cartelli di località bianchi e blu o bianchi e neri si possono parcheggiare veicoli a motore all'interno del nucleo compatto degli stessi oppure su parcheggi segnalati appositamente con "parcheggio cacciatori" o "cacciatori" da parte degli organi di vigilanza della caccia.

³ I seguenti parcheggi sono esclusi dal divieto di parcheggio:

- a) * distretto di caccia I: passo del Lucomagno (2'704'797/1'160'972); Medel/Lucmagn (ponte Fuorns); Laus (Hettas); Surrein (poligono di tiro alla lepre); S. Benedetg (vecchia cappella); Schlans (al di sopra del villaggio); Dardin (scuola);
- b) * distretto di caccia II: Zervreila (parcheggio ristorante); Lunschania (parcheggio strada cantonale, galleria Schöntobel); Peiden (Peiden Bad); Arezen (Fatscha); Valendas (Oberdutjen); Valendas (Bild); Ilanz (Tischinas); Ilanz (Mulin da Pitasch); Ruschein (punto 1229); Vattiz (Davos Munts); Obersaxen (Hanschahüs, 2'723'219/1'178'166);
- c) * distretto di caccia III: Safien-Camana (Bir Saga, punto 1643); Safien-Egschi (presso la diga Egschi); Safien-Neukirch (Treuschbach); Safien-Acla; Ausserglas; Präz (inizio sentiero per l'alpe Präz); Rongellen (Eggawald); Thusis (altaia da caccia Übernolla); Sils i.D. (ex stazione FR); Scharans (presso il poligono di tiro); Pignia (Vitali); Wergenstein (Lavanos); Avers-Juppa (parcheggio pony lift); solo durante la caccia alta: Scharans (strada forestale verso l'alte Schin, punto 995)⁶⁾; Sils i.D. (Versasca); Andeer (Parsagna); Ferrera (Plan Davains);

⁵⁾ Hinterrhein: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata della piazza di tiro/guardie di tiro e servizio informazioni telefonico 081 660 11 11; S-chanf: pubblicazioni di tiro e bacheca all'entrata nonché servizio informazioni telefonico per orari di tiro precisi piazza di tiro DCA S-chanf: 058 469 32 78, 058 469 32 80, 058 480 23 31

⁶⁾ Può essere utilizzata gratuitamente con veicoli a motore per l'esercizio della caccia alta.

- d) distretto di caccia IV: San Bernardino (Du Lac); San Bernardino (cantina Toscano, campeggio); Mesocco (parcheggio presso lo svincolo A13 Mesocco-sud); Sorte; Soazza (ponte di Vigna, 2'736'680/1'134'075); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Rossa (Valbella, 2'730'170/1'140'517); Rossa (Alp de Cascinarsa, 2'728'817/1'137'679); Mesocco (Siu Sot, 2'738'665/1'137'914); Mesocco (Panieru, 2'738'604/1'140'333); Arvigo (Zanella, 2'727'583/1'127'624); Soazza (Bec, 2'735'050/1'134'870); San Vittore (Folcetta, 2'727'751/1'124'339); Lostallo (La Pala 2'737'534/1'131'096); Lostallo (2'736'800/1'129'900); Roveredo (diga Roggiasca, 2'733'470/1'118'259); Roveredo (Vif, bivio Monti di Laura, 2'730'548/1'119'820); Braggio (Motta della vacca, 2'730'128/1'130'173); S. Maria i.C. (Bedoli, 2'731'554/1'126'723); S. Maria i.C. (Viderla, 2'732'260/1'127'141);
- e) * distretto di caccia V: Davos Dischma (parcheggio cava di ghiaia Chintsch Hus); Davos Frauenkirch (parcheggio centrale Sandachere); Davos Monstein (parcheggio Schmelzoboden); Jenisberg; (parcheggio strada per Jenisberg); Filisur (parcheggio piazzale deposito legname Frevgas – diramazione strada per Sela); Bergün (parcheggio strada per Latsch captazione d'acqua ALK);
- f) * distretto di caccia VI: Lantsch/Lenz (parcheggio Biathlon Arena); Vaz/Obervaz (parcheggio all'altezza di Sporz); Solis (parcheggio stazione di Solis); Obersolis (parcheggio piazzale deposito legname strada per Mutten, prima del portale nord della galleria Muttnertobel); Mutten (parcheggio Stafel); Cunter (parcheggio silo per il sale Burvagn); Rona-Mulegns (parcheggio diramazione Nascharegnas); Marmorera (parcheggio galleria artificiale Lai da Marmorera); Bivio (parcheggio Tua Sportanlagen AG); Bivio (parcheggio strada dello Julier, La Veduta);
- g) * distretto di caccia VII: Bever (parcheggio discarica, punto 1693); Chapella (parcheggio Tulait);
- h) * distretto di caccia VIII-1: Maloja (Capolago, 2'774'205/1'142'362), Maloja (Kulm, 2'773'481/1'140'946); Bondo (Crot Alt, 2'762'593/1'133'428);
- i) * distretto di caccia VIII-2: La Rösa; Sfazù; Pozzolascio (parcheggio ristorante); Cologna (diramazione Cansumè – Balegna); Privilasco (diramazione Cavaglia – Cadera); Somaino (diramazione Curvera – Mulinell); Miralago (2'805'090/1'128'060);
- j) * distretto di caccia IX: Zernez (discarica Tanermozza); Ardez (diramazione Sur En – Val Sampaoir); Fuldera Daint (diramazione Via Alp Sadra);
- k) * distretto di caccia X: S-charl (parcheggio); Sent (Kurhaus Val Sinestra); Tarasp (Nairs Chasa Carola); Tarasp (Sguendel Sura); Fimbertal (parcheggio presso il confine di Stato)⁷⁾; San Niclà (parcheggio per cacciatori); Bargia (svincolo Ramosch est); Ramosch (Ruinas Serviez); Sclamischot (parcheggio del poligono); Tschlin (Zavranza); parcheggio Vinadi; parcheggio Pfandshof;

⁷⁾ I cacciatori che desiderano accedere alla Fimbertal devono annunciarsi preventivamente all'organo di vigilanza della caccia del distretto di caccia X.

- I) * distretto di caccia XI: Ascharina (parcheggio locanda Bellawiese); St. Antönien (parcheggio P4, Sand); Gadenstätt (fermata dell'autobus); Pany (stazione a valle impianto di risalita); Fideris (Strahlegg); Fideris (Schwinbodä); Jenaz (in der Au); Furna (Börtji); Furna ("Sattlerparkplatz"); Grüschi (pista di ghiaccio); Seewis (parcheggio Ganda); Fanas (parcheggio poligono di tiro 300 metri, Soles); Schiers (cava di ghiaia Schraubach); Pusserein (Ober Pusserein); Schuders (parcheggio inizio villaggio); Conters (Eierloch); Klosters Dorf (strada per Schlappin Ober Ganda);
- m) * distretto di caccia XII: Coira (impianto della protezione civile Meiersboden); Langwies (parcheggio comunale centro di manutenzione); Churwalden (Paszugg, deviazione Polenweg); Mastrils (Saga); Bonaduz (Bot Mulins); Domat/Ems (Saletg); Domat/Ems (campo da golf); Felsberg (Hinder d'Wingert); Trin (Coma); gli ultimi quattro giorni della caccia alta: Bonaduz (Sigl Ault all'altezza della deviazione Scardanal – Sculms, 2°746'166/l°184'816).

Art. 12 5. Trasporto di ungulati in giorni in cui non viene esercitata la caccia

¹ Il trasporto durante una giornata in cui non viene esercitata la caccia di un ungulato abbattuto deve essere annunciato in precedenza all'organo di vigilanza della caccia.

Art. 13 Campeggio

¹ Per l'esercizio della caccia, il montaggio di tende e teli, nonché l'utilizzo di roulotte, camper o altri veicoli a motore per il pernottamento sono consentiti soltanto in campeggi segnalati.

² Sono vietati misure edilizie volte alla creazione di posti per dormire nonché l'approntamento di depositi, scorte e simili.

Art. 14 Gestione della selvaggina minuta abbattuta

¹ La selvaggina minuta abbattuta e le relative parti che potrebbero presentare una contaminazione da piombo devono essere smaltite in modo tale da non essere raggiungibili da uccelli rapaci e da predatori selvatici.

Art. 15 Controllo degli abbattimenti

1. Registrazione nell'elenco degli abbattimenti

¹ La selvaggina abbattuta sia legalmente sia illegalmente deve essere registrata in maniera completa con una penna a sfera nell'elenco ufficiale degli abbattimenti o nell'elenco degli abbattimenti digitale subito dopo l'abbattimento. Per ciascun abbattimento occorre indicare obbligatoriamente la specie, il sesso, la località più vicina, il nome locale, l'altitudine sul livello del mare e il numero del settore di rilevamento. Gli uccelli possono essere registrati al termine della giornata di caccia a condizione che il numero di abbattimenti non sia limitato per la relativa specie di uccelli. *

² Prima di consegnare l'elenco degli abbattimenti il cacciatore deve confermare con la propria firma la correttezza delle indicazioni fornite.

Art. 16 2. Consegnare degli elenchi degli abbattimenti

¹ Tutti gli elenchi degli abbattimenti della relativa caccia devono essere trasmessi entro cinque giorni dalla conclusione del relativo tipo di caccia (data del timbro postale) mediante posta A Plus all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza di caccia è stata acquistata.

Art. 17 3. Obbligo di identificazione

¹ Subito dopo l'abbattimento e il ritrovamento della preda il cacciatore deve apporre una targhetta ufficiale in plastica a un tendine d'Achille dell'animale abbattuto (UCP GR/GL e numero d'ordine). Ciò riguarda tutti gli ungulati, indipendentemente dallo scopo di utilizzo. La targhetta in plastica può essere rimossa solamente al momento del sezionamento della carcassa.

² Le targhette vengono consegnate a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Ulteriori targhette possono essere ritirate durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza della caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

³ Animali abbattuti che vengono sezionati sul posto o in capanne per cacciatori devono essere notificati in precedenza agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 18 4. Lavorazione e utilizzo della carne, autodichiarazione

¹ Allo scopo di lavorare e di utilizzare la carne, per ciascun animale abbattuto occorre compilare un modulo di accompagnamento della selvaggina (modulo ufficiale 14; autodichiarazione).

² Sono esclusi da questa autodichiarazione i cacciatori che portano l'animale abbattuto dal luogo di abbattimento direttamente in spazi privati e sezionano autonomamente l'animale e lo utilizzano nella propria economia domestica (uso personale).

³ I moduli di accompagnamento della selvaggina vengono consegnati a ciascun cacciatore in occasione del rilascio annuale delle licenze. Altri moduli di accompagnamento della selvaggina possono essere ritirati durante la stagione di caccia presso gli organi di vigilanza sulla caccia, i servizi di analisi dell'Ufficio e presso il Museo della natura dei Grigioni.

Art. 19 Ricerca e consegna dei verbali di ricerca *

¹ Le ricerche devono sempre essere notificate all'organo di vigilanza della caccia competente. Durante la caccia bassa, speciale e d'agguato l'organo di vigilanza della caccia deve essere informato prima dell'intervento di un conduttore e del suo cane da traccia. *

² I verbali di ricerca debitamente compilati devono essere consegnati al competente guardiano della selvaggina capodistretto entro sette giorni dalla fine del relativo tipo di caccia. *

Art. 20 Selvaggina abbattuta illegalmente
 1. Principi

¹ La selvaggina abbattuta illegalmente deve essere notificata immediatamente all'organo di vigilanza della caccia. Essa viene computata nel contingente delle prede. L'animale senza testa (cinghiale con testa) deve essere acquistato dal cacciatore al prezzo per la cacciagione fissato, indipendentemente dall'ulteriore utilizzabilità. L'importo corrispondente viene fatturato dall'Ufficio.

² Trofei di selvaggina abbattuta illegalmente vengono distrutti se non presentano un valore particolare per il pubblico.

Art. 21 2. Perizia

¹ Se gli organi di vigilanza sulla caccia giudicano la selvaggina abbattuta non cacciabile e questa decisione non viene riconosciuta, l'Ufficio richiede una perizia su domanda scritta del cacciatore. Rinunciare a una perizia equivale a riconoscere la decisione.

Art. 22 3. Rimborso del valore della cacciagione

¹ Per selvaggina abbattuta illegalmente e per la determinazione del rimborso del valore valgono i seguenti prezzi per la cacciagione:

a)	cervi	fr. 9.50/kg
b)	caprioli	fr. 12.–/kg
c)	camosci	fr. 8.–/kg
d)	stambecchi	fr. 9.–/kg
e)	Cinghiale	fr. 8.–/kg
f)	marmotte oltre 3 kg	fr. 20.–/unità
g)	marmotte sotto 3 kg	fr. 10.–/unità

Art. 23 Multe disciplinari

¹ Le contravvenzioni sono punite con multe disciplinari conformemente all'allegato 1. La procedura si conforma alle disposizioni determinanti dell'ordinanza sulla ri-scossione di multe disciplinari per contravvenzioni alla legislazione sulla caccia⁸⁾.

Art. 24 Animali marcati

¹ Maschi e femmine di cervo marcati con collare e camosci con marche auricolari sono protetti.

² Chi trova od osserva selvaggina marcata con collare, marche auricolari o anelli deve comunicarlo agli organi di vigilanza della caccia.

³ Per l'invio della marca auricolare unitamente alla mandibola di selvaggina rinvenuta morta viene versato un premio pari a 20 franchi. *

⁸⁾ CSC 740.030

Art. 25 Selvaggina malata e ferita

¹ La selvaggina malata e ferita nonché la selvaggina che presenta un comportamento anomalo e selvaggina perita deve essere notificata immediatamente agli organi di vigilanza della caccia.

Art. 26 Abbattimento di animali che arrecano danni

¹ Per l'abbattimento di animali che arrecano danni è possibile coinvolgere i cacciatori. Le relative autorizzazioni vengono rilasciate dall'Ufficio.

2. Caccia alta

2.1. PERIODI DI CACCIA E ORARI DI TIRO

Art. 27 Periodi di caccia

¹ La caccia alta 2025 si svolge in due fasi. Essa dura dal 1° al 7 settembre 2025 compreso nonché dal 16 al 30 settembre 2025 compreso. Dall'8 al 15 settembre 2025 compreso nonché il 21 settembre 2025, giorno della Festa federale di preghiera, la caccia è interrotta. *

² Cervi, caprioli, cinghiali, marmotte, volpi, tassi, procioni e cani procioni possono essere cacciati durante l'intero periodo di caccia.

³ I camosci possono essere cacciati dal 1° al 7 settembre 2025 compreso e dal 16 al 26 settembre 2025 compreso. Nel distretto di caccia I Vorderrhein al di sopra della curva altimetrica vigente le femmine di camoscio possono essere cacciate solo fino al 22 settembre 2025 compreso. *

Art. 28 Orari di tiro

¹ Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) * dal 1° al 7 settembre 2025 compreso dalle ore 6.00 alle ore 20.30;
- b) * dal 16 al 26 settembre 2025 compreso dalle ore 6.30 alle ore 20.00;
- c) * dal 27 al 30 settembre 2025 compreso dalle ore 6.30 alle ore 19.45.

2.2. CERVI

Art. 29 Cervi cacciabili

¹ I cervi sono cacciabili ad eccezione dei fusoni con un'altezza d'asta superiore agli orecchi, dei cervi con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più, delle femmine allattanti di cervo e dei cerbiatti.

² Sono fatte salve le disposizioni divergenti riguardo alla caccia al cervo con corona conformemente all'articolo 30 e al fusone conformemente all'articolo 31 capoverso 3.

³ I cervi abbattuti con marchi auricolari devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante l'intero periodo di caccia.

Art. 30 Cervi con corona

¹ Durante l'intero periodo di caccia alta tutti i cervi con corona su una o su ambedue le aste devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia allo stato fresco indipendentemente dalla lunghezza d'asta.

² Dal 4 al 6 settembre 2025 compreso è cacciabile anche il cervo con corona su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. Nel corso di queste giornate ogni cacciatore può abbattere al massimo un cervo con corona su una o su ambedue le aste con una lunghezza d'asta di 60 cm e più. *

³ Un cervo con corona su ambedue le aste è ritenuto tale quando su ambedue le aste presenta tre o più punte sopra il mediano. Un cervo con corona su una sola asta è ritenuto tale quando una delle aste presenta tre o più punte sopra il mediano.

⁴ Le punte sono ritenute tali quando misurano 3 cm e più dalla superficie delle aste. Viene misurata la distanza più corta dalla superficie d'asta alla base della punta fino all'estremità della stessa.

⁵ Per valutare la cacciabilità di cervi con corona fa stato l'asta più corta.

Art. 31 Fusoni

¹ Per verificare se nel fusone le aste superano o meno gli orecchi, i padiglioni auricolari vengono accostati alle rispettive aste.

² Per valutare la cacciabilità di fusoni fa stato l'asta più corta.

³ Il 29 e il 30 settembre 2025 ogni cacciatore può abbattere un fusone con aste più lunghe degli orecchi. Fanno eccezione le misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina conformemente all'allegato 2 lettera a, lettera b e lettera c. In questi giorni tutti i fusoni devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia. *

Art. 32 Misure di regolazione in zone di protezione della selvaggina

1. Abbattimenti di cervi

¹ Al fine di incrementare il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, l'Ufficio svolge azioni di disturbo al di fuori dei periodi di caccia ed effettua singoli abbattimenti in zone di protezione della selvaggina nonché su superfici colpite da danni causati dalla selvaggina.

² Con lo stesso obiettivo, singole parti di zone di protezione della selvaggina vengono aperte totalmente o parzialmente per la caccia e per altre zone di protezione della selvaggina lungo il confine della zona di protezione vengono emanate aperture parziali con divieto di accesso (allegato 2).

³ Nelle aree integralmente o parzialmente aperte per la caccia all'interno di zone di protezione della selvaggina è vietato allestire impianti per la caccia come altane, postazioni al suolo o ripari. Eventuali delimitazioni all'interno delle zone di protezione della selvaggina saranno marcate con dei segni di colore blu e rosso.

⁴ Se l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati, ciò avviene con segni di colore rosso (parte chiusa) e blu (parte aperta).

⁵ Per abbattimenti in bandite federali fanno stato le disposizioni particolari di cui all'allegato 2 lettera e. *

Art. 33 2. Cartine delle aree aperte per la caccia

¹ Per le aree di zone di protezione della selvaggina aperte integralmente o parzialmente per la caccia oppure per le quali vale la possibilità di sparare da fuori al loro interno sono disponibili delle cartine sul sito web dell'Ufficio⁹⁾.

Art. 34 3. Obbligo di notifica

¹ Tutti i capi abbattuti nel quadro delle misure in zone di protezione della selvaggina conformemente all'articolo 32 devono essere notificati immediatamente agli organi competenti di vigilanza della caccia.

² Per le zone parzialmente aperte con divieto di accesso occorre contattare gli organi di vigilanza della caccia prima di raggiungere un animale abbattuto o il punto nel quale la selvaggina è stata colpita all'interno della zona di protezione. Se non è possibile stabilire un collegamento telefonico, l'animale può essere raggiunto, eviscerato e recuperato. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente non appena è possibile stabilire un collegamento.

Art. 35 Piano degli abbattimenti

¹ Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero dei capi che devono essere prelevati dall'effettivo per ciascuna regione di caccia al cervo. In sede di allestimento del piano degli abbattimenti si parte dal presupposto che vengano prelevati maschi e femmine in egual misura.

² Per l'adempimento del piano degli abbattimenti risulta determinante il numero di femmine abbattute. Il piano degli abbattimenti nelle singole regioni di caccia al cervo è adempiuto se il numero delle femmine abbattute raggiunge almeno il 50 per cento del piano degli abbattimenti rispettivamente il 55 o 60 per cento se l'obiettivo consiste nella "riduzione dell'effettivo".

³ Una regione di caccia al cervo è composta da una o più aree di caccia. Le regioni di caccia al cervo, i distretti di caccia e le aree di caccia nonché il piano degli abbattimenti sono indicati nell'allegato 4.

⁹⁾ <http://www.wildasyl.gr.ch>

Art. 36 Intervento venatorio particolare

¹ Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione e all'agricoltura in diverse zone delle macroregioni Surselva e Grigioni centrale sono previsti interventi venatori particolari (allegato 3). Per queste regioni valgono prescrizioni per quanto concerne il numero minimo di femmine da abbattere.

2.3. CAPRIOLI E CAMOSCI

2.3.1. Caprioli

Art. 37 Caprioli cacciabili, obbligo di presentazione

¹ Possono essere abbattuti:

- a) * i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm;
- b) * i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm;
- c) femmine non allattanti di capriolo.

² Durante gli ultimi quattro giorni della caccia alta, nelle regioni previste a tale scopo (allegato 6) ogni cacciatore può abbattere un piccolo di capriolo nel quadro del contingente del capriolo. Le femmine, le femmine sottili e i piccoli di capriolo abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

³ I caprioli abbattuti e marcati devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia durante tutto il periodo di caccia.

Art. 38 Valutazione della cacciabilità dei maschi di capriolo

¹ Il metro a nastro viene posizionato sul margine inferiore della rosa sulla parte esterna, al centro. La misurazione viene effettuata lungo il lato esterno dell'asta fino all'apice del vertice. Fa stato la misura più lunga dell'asta. *

² Per la valutazione della cacciabilità dei forcuti e dei fusoni fa stato l'asta più corta.

2.3.2. Camosci

Art. 39 Camosci cacciabili

¹ Sono cacciabili:

- a) maschi di camoscio;
- b) femmine non allattanti di camoscio;
- c) piccoli di un anno.

Art. 40 Valutazione della cacciabilità dei camosci

¹ Per la valutazione della cacciabilità fa stato la lunghezza del corno più corto. Se un cacciatore richiede una perizia, per quanto riguarda la successione di abbattimento il relativo camoscio è considerato abbattuto illegalmente finché non è disponibile una decisione definitiva.

Art. 41 Obbligo di presentazione e di notifica

¹ Tutte le femmine di camoscio abbattute devono essere presentate allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia e fatte marcire. I camosci abbattuti che vengono trasportati al di fuori della zona di caccia solo dopo la conclusione della caccia al camoscio devono essere notificati all'organo di vigilanza della caccia l'ultimo giorno di caccia al camoscio.

Art. 42 Curve altimetriche e restrizioni per la caccia al camoscio *

¹ Le disposizioni riguardanti la caccia al camoscio e il computo al contingente del camoscio si conformano e si differenziano secondo le curve altimetriche conformemente all'allegato 5.

² Per camosci di un anno e femmine di camoscio di due anni al di sopra delle curve altimetriche valgono le restrizioni conformemente all'allegato 6.

³ Per le femmine di camoscio, nel distretto di caccia I fanno stato le restrizioni conformemente all'allegato 6. *

Art. 42a Zone con interventi venatori particolari

¹ Per evitare danni causati dalla selvaggina nei boschi di protezione, in diverse zone sono previsti interventi venatori particolari (allegato 5). Vengono stabilite le seguenti disposizioni: *

- a) Comune di Sumvitg, Uaul Puzzastg 5 camosci
- b) Comuni di Rhäzüns e di Cazis , Prau Pign – Plattawald 8 camosci
- c) * Comune di Medel-Lucmagn, Stagias – Muota Pigniel nessuna curva altimetrica
- d) * Comune di Bergün Filisur, Falein – Cuolm da Latsch nessuna curva altimetrica
- e) * Comune di Surses, Tussagn – Battagliang nessuna curva altimetrica
- f) * Comune di Surses, Tarvisch – Tscharnoz nessuna curva altimetrica

² Se gli abbattimenti minimi non vengono raggiunti durante la caccia alta ovvero se la caccia viene esercitata in misura insufficiente, gli abbattimenti mancanti vengono effettuati dagli organi di vigilanza della caccia.

³ L'allegato 5 riporta la curva altimetrica, le prescrizioni valide nelle zone con interventi venatori particolari e nelle zone problematiche sotto il profilo forestale nonché le zone con una durata prolungata della caccia al camoscio. *

2.3.3. Contingenti

Art. 43 Contingente del capriolo

¹ Per l'abbattimento di caprioli esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

² L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del capriolo.

Art. 44 Contingente del camoscio

¹ Per l'abbattimento di camosci esiste un contingente. In base al contingente del capriolo e del camoscio ogni cacciatore può abbattere complessivamente un animale maschio R1 o un animale maschio G1.

² L'allegato 6 elenca le prescrizioni inerenti il contingente del camoscio.

³ In sede di determinazione dei contingenti, a questi ultimi vengono attribuiti anche animali che sotto il profilo della pianificazione della caccia dovrebbero essere abbattuti in via preferenziale, come animali sottopeso (abbattimenti selettivi), animali in zone problematiche sotto il profilo forestale (camosci di un anno al di sotto della curva altimetrica) oppure piccoli di capriolo negli ultimi quattro giorni di caccia.

2.4. CINGHIALI

Art. 45 Cinghiali cacciabili

¹ Fatta eccezione per le scrofe allattanti, i cinghiali sono cacciabili in tutto il Cantone.

Art. 46 Obbligo di presentazione

¹ Gli animali abbattuti devono essere presentati in pelle agli organi di vigilanza della caccia. Se l'animale non viene destinato al consumo proprio, la carne è dichiarata commestibile solo una volta disponibili i risultati dell'esame delle trichine e la misurazione della radioattività. Questi controlli sono obbligatori. I relativi costi sono a carico del Cantone.

² Per gli animali abbattuti che non vengono destinati al consumo proprio e che devono essere sequestrati e smaltiti in quanto superano il valore limite di radioattività determinante viene versata un'indennità forfetaria in funzione dell'età. L'indennità è di:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----------|
| a) | per animali nati quest'anno | fr. 100.– |
| b) | per animali di un anno | fr. 150.– |
| c) | per animali di due anni e più | fr. 200.– |

³ Gli animali abbattuti che vengono destinati al consumo proprio possono essere lavorati solo in spazi privati e non possono essere messi in commercio. Lo scuoiamento, il sezionamento e la lavorazione non possono avvenire in un'azienda alimentare registrata.

Art. 47 Divieto di foraggiamento

¹ È vietata la posa e la gestione da parte dei cacciatori di mangiatoie per cinghiali allo scopo di foraggiamento, di mangiatoia diversiva e di mangiatoia d'adescamento (esche).

2.5. MARMOTTE

Art. 48 Marmotte cacciabili, contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere otto marmotte senza limitazioni riguardo a età e sesso.

Art. 49 Autorizzazioni eccezionali

¹ Nel caso di marmotte che causano danni nei prati e nei pascoli, gli organi di vigilanza della caccia possono rilasciare autorizzazioni eccezionali per l'abbattimento di più di otto animali.

2.6. VOLPI, TASSI, PROCIONI E CANI PROCIONI

Art. 50 Cacciabilità

¹ Volpi, tassi, procioni e cani procioni sono cacciabili in tutto il Cantone senza limitazioni.

2.7. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 51 Permesso d'ospite

¹ Il cacciatore è legittimato a invitare un cacciatore ospite a partecipare alla sua caccia per al massimo due giornate. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante.

² I permessi d'ospite possono essere acquistati presso gli uffici di rilascio delle licenze. Informazioni dettagliate riguardo all'acquisto di un permesso d'ospite sono contenute nell'allegato 7.

³ Le prestazioni acquisite con il permesso d'ospite non possono essere utilizzate a scopi commerciali. *

Art. 52 Indumenti dal colore segnaletico

¹ Per tutti i cacciatori durante la caccia alta è obbligatorio indossare giù fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore acceso durante battute di caccia, durante ricerche nonché nelle parti delle zone di protezione della selvaggina aperte secondo l'allegato 2 lettera a. Una fascia sul cappello non è sufficiente. *

Art. 53 Esche

¹ È vietato l'adescamento di ungulati mediante la posa di esche (mele, vinacce, pane e simili).

Art. 54 Esame del bottino di caccia

¹ Cervi, caprioli e camosci vengono esaminati al fine di stabilire il loro stato. A tale scopo devono essere presentati agli organi di vigilanza della caccia.

² Gli animali abbattuti possono essere presentati durante la caccia alta. In questo caso i trofei e le mandibole di questi animali non devono più essere consegnati.

³ Dopo la caccia alta le mandibole complete di cervi, caprioli e camosci abbattuti nonché i trofei di caprioli e camosci abbattuti devono essere presentati preparati e ben puliti all'organo di vigilanza della caccia competente per il luogo di abbattimento nel periodo dal 20 al 31 ottobre 2025. *

⁴ In questo periodo l'Ufficio organizza dei posti di accettazione regionali. Luoghi e orari vengono resi noti dall'Ufficio.

⁵ ... *

⁶ Per contrassegnare mandibole e trofei occorre utilizzare le etichette ufficiali che devono essere compilate integralmente.

3. Cacce speciali per la regolazione degli effettivi di cervo, capriolo e cinghiale

3.1. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 55 Principio

¹ Una volta disponibile il numero di capi abbattuti durante la caccia alta, il Dipartimento decide se debbano essere disposte cacce speciali per cervi, caprioli e cinghiali.

² In zone problematiche sotto il profilo forestale il Dipartimento può eccezionalmente disporre cacce al camoscio e a classi che sono protette durante la caccia speciale. Fanno stato per analogia le tasse di abbattimento per i caprioli conformemente all'articolo 72.

³ La caccia speciale può essere permessa anche nelle zone parzialmente protette di bandite federali di caccia e nelle zone di protezione della selvaggina cantonali.

⁴ La decisione e i piani di abbattimento vengono pubblicati sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 56 Periodo e durata delle cacce

¹ Le cacce speciali al cervo, al capriolo e al cinghiale hanno luogo nel periodo tra il 1° novembre e il 20 dicembre 2025. All'interno di una regione l'inizio, l'interruzione e la fine possono essere scaglionati a seconda della zona. Se necessario il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale in modo limitato alle superfici agricole in aggiunta dal 1° luglio al 31 agosto.*

² La caccia inizia di mercoledì o di sabato. Per il cervo e per il capriolo essa termina con l'adempimento del piano di abbattimento. Eventualmente la caccia può essere conclusa già dopo un solo giorno. In singole regioni il Dipartimento può disporre la caccia speciale al cinghiale indipendentemente dall'adempimento dei piani di abbattimento per cervi e caprioli.

³ L'inizio, eventuali interruzioni, l'aumento del piano degli abbattimenti nelle regioni e la conclusione delle cacce nelle regioni o nelle zone vengono stabiliti dal Dipartimento. Zone di caccia o parti di queste ultime possono essere limitate sotto il profilo territoriale o altimetrico.

Art. 57 Giorni di caccia, orari di tiro

¹ Le cacce si svolgono di mercoledì, di sabato e di domenica. Gli orari di tiro vengono stabiliti come segue:

- a) * dal 1° al 15 novembre 2025 dalle ore 06.45 alle ore 14.00;
- b) * dal 16 al 30 novembre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 14.00;
- c) * dal 1° al 20 dicembre 2025 dalle ore 07.15 alle ore 14.00.
- d) * ...

Art. 58 Requisiti per la partecipazione

¹ Sono autorizzati a partecipare i cacciatori che nell'anno in corso hanno acquistato la licenza di caccia alta o la licenza di caccia allo stambecco. Sono autorizzati a partecipare anche titolari di cani da traccia che durante la caccia alta si mettono a disposizione per la ricerca nel gruppo blu per almeno 15 giorni di caccia, di cui i primi tre giorni dopo l'inizio della caccia e i primi tre giorni dopo la riapertura. I cacciatori autorizzati a partecipare devono avere stipulato un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia.

² Il numero di cacciatori autorizzati a partecipare viene stabilito in base al numero di cervi e di caprioli da abbattere e all'estensione della zona di caccia.

³ Se per una regione si annunciano troppi cacciatori, i partecipanti vengono stabiliti tramite sorteggio.

⁴ L'annuncio deve avvenire contestualmente all'acquisto della licenza di caccia alta o di caccia allo stambecco. Annunci presentati successivamente non saranno presi in considerazione. Uno scambio a posteriori delle regioni in cui ci si è annunciati non è possibile. Gli uffici dove annunciarsi sono gli uffici di rilascio delle licenze indicati dall'Ufficio. I moduli d'annuncio possono essere ritirati presso tali uffici.

⁵ I cacciatori devono indicare la regione in cui intendono esercitare la caccia speciale.

⁶ Durante la caccia speciale, nelle macroregioni Surselva e Grigioni centrale come pure nelle regioni Dreibündenstein, Heinzenberg, Hinterrhein e Schanfigg i cacciatori sono autorizzati a cacciare unicamente in una determinata parte della regione. All'atto dell'annuncio devono indicare la parte di regione preferita: *

- a) * regione di caccia al cervo Surselva: distretto di caccia I Sursassiala, I Sutsassiala, II sud (settori A10–A14, A18 senza il Comune di Safiental, A19, A20) e II nord (settori A15–A20);
- b) * regione di caccia al cervo Heinzenberg: area Nolla (compresi gli alpi Verdus e Carnusa del settore C06), area Safien (compreso il settore C06 senza gli alpi Verdus e Carnusa) oppure area Bonaduz;
- c) regione di caccia al cervo Dreibündenstein: area Domleschg nord, Domleschg sud o area Coira – Ems – Churwalden;
- d) regione di caccia al cervo Hinterrhein: area Schams oppure regione parziale Rheinwald/Ferrera – Avers;
- e) regione di caccia al cervo Grigioni centrale: area Davos (senza Wiesen), Comune di Bergün Filisur, Albulatal – Brienz – Obervaz (senza il Comune di Bergün Filisur) oppure area Surses;
- f) regione di caccia al cervo Schanfigg: Ausser-Schanfigg (settori T01, T02 e T07) e Inner-Schanfigg (settori T03, T04, T05 e T06).

⁷ Il cacciatore interessato può esercitare la caccia solo in una regione o parte di regione. Sono fatte salve misure particolari per l'adempimento dei piani di abbattimento conformemente all'articolo 62.

⁸ La regione o la parte di regione annunciata viene indicata sulla licenza per la caccia alta o per la caccia allo stambecco.

Art. 59 Pubblicazione

¹ La decisione in merito allo svolgimento della caccia speciale viene pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.

Art. 60 Contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro capi di selvaggina nello stesso giorno.

Art. 60a Selvaggina malata e ferita di specie non cacciabili

¹ Durante la caccia speciale è possibile abbattere animali gravemente malati o feriti di specie non cacciabili di caprioli e cervi senza previo consenso dell'organo di vigilanza della caccia. L'abbattimento deve essere notificato immediatamente all'organo di vigilanza della caccia.

² L'organo di vigilanza della caccia decide in merito all'autorizzazione ad abbattere selvaggina gravemente malata o ferita sulla base di motivi relativi alla protezione degli animali. In caso di dubbio richiede una perizia veterinaria. Se l'abbattimento non è giustificato da motivi relativi alla protezione degli animali, l'abbattimento è considerato illegale.

³ L'abbattimento legale di animali gravemente malati o feriti non viene calcolato nel contingente.

⁴ Il trofeo spetta al Cantone e viene distrutto, a meno che non sia di interesse pubblico.

Art. 61 Obbligo di presentazione, controllo, determinazione e calcolo della tassa di abbattimento

¹ Gli animali abbattuti sono da presentare il giorno stesso senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

² La selvaggina viene lasciata al cacciatore non appena egli ha confermato con la propria firma il peso da conteggiare e quindi l'ammontare della tassa di abbattimento. Per il calcolo del peso da conteggiare, dal cervo e dal capriolo vengono dedotti rispettivamente tre chilogrammi e un chilogrammo. La tassa di abbattimento viene fatturata dall'Ufficio.

Art. 62 Misure particolari per adempiere i piani di abbattimento

¹ Se in una regione o in parti di essa la caccia non viene esercitata o viene esercitata in misura insufficiente, anche gli organi di vigilanza della caccia procedono ad abbattimenti. Su disposizione del Dipartimento, eventualmente possono essere coinvolti anche cacciatori di altre regioni, parti di regioni o aree.

Art. 63 Tassa di base

¹ La tassa di base per l'esercizio della caccia speciale ammonta a 100 franchi per tutte le regioni indipendentemente dalle specie cacciabili.

Art. 64 Disposizioni particolari

¹ Di norma, il lunedì e il giovedì prima di una giornata di caccia speciale, a partire dalle ore 16.00 il cacciatore può informarsi al numero di telefono ufficiale¹⁰⁾ oppure sul sito web dell'Ufficio¹¹⁾ in merito alle regioni nelle quali si svolge la caccia speciale. Il giorno prima della caccia è permesso recarsi agli alloggi in assetto di caccia a partire dalle ore 16.00. Mezzi di trasporto a motore possono essere utilizzati per recarsi nel territorio di caccia fino all'inizio dell'orario di tiro.

² Il Dipartimento è autorizzato a emanare disposizioni particolari per l'utilizzo di veicoli a motore all'interno delle regioni di caccia al cervo. Queste disposizioni riguardano divieti di circolazione limitati nel tempo prima dell'orario di tiro in combinazione con viaggi consentiti dopo l'inizio dell'orario di tiro.

³ Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia speciale è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

⁴ Per trasportare selvaggina abbattuta o per lasciare la zona di caccia, il cacciatore può utilizzare mezzi di trasporto a motore anche al di fuori degli orari previsti a tale scopo. Se successivamente la caccia viene ripresa, i viaggi sono ammessi solo conformemente alle disposizioni speciali per l'utilizzo di veicoli a motore. *

⁵ Gli animali abbattuti devono essere registrati senza indugio nell'elenco degli abbattimenti. Quest'ultimo deve essere inviato per posta A Plus entro il 27 dicembre dell'anno civile in corso (data del timbro postale) all'ufficio di rilascio delle licenze presso il quale la licenza è stata acquistata.

⁶ Gli organi di vigilanza della caccia fanno in modo che siano disponibili cani da traccia. I verbali di ricerca devono essere consegnati all'organo di vigilanza della caccia competente entro quattro giorni dal termine della caccia speciale nella regione corrispondente.

⁷ Per tutti i cacciatori durante la caccia speciale è obbligatorio indossare gilè fluorescenti, giacche fluorescenti o cappelli dal colore segnaletico. Una fascia sul cappello non è sufficiente.

⁸ Per quanto le disposizioni riguardo alla caccia speciale non prevedano nulla di diverso, trovano applicazione le medesime disposizioni valide per l'esercizio della caccia alta.

3.2. CERVI

Art. 65 Zona di caccia

¹ Le cacce speciali vengono svolte nelle regioni in cui durante la caccia alta ordinaria non è stato abbattuto il numero di femmine necessario per la regolazione dell'effettivo.

¹⁰⁾ numero di telefono 0900 820 844 (tedesco) rispettivamente 0900 820 845 (italiano)

¹¹⁾ <http://www.ajf.gr.ch>

Art. 66 Piani di abbattimento

¹ I piani di abbattimento per la caccia speciale vengono stabiliti in modo tale che venga abbattuto il numero mancante di femmine.

² In sede di allestimento dei piani di abbattimento di norma si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti ammonterà al 70 per cento. Se negli ultimi anni in una regione di caccia al cervo la quota media di femmine è stata inferiore al 70 per cento, ciò viene tenuto in considerazione in sede di pianificazione. Se eccezionalmente viene dato il via libera solamente alla caccia di cerbiatti, si calcola che la quota di femmine tra gli animali abbattuti sarà del 50 per cento.

³ In tutte le aree dei cervi il Dipartimento può aumentare il piano di abbattimento per la caccia speciale.

Art. 67 Cervi cacciabili

¹ Durante la caccia speciale possono essere abbattuti:

- a) femmine di cervo, femmine sottili e cerbiatti;
- b) fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi.

² In regioni con una differenza esigua rispetto al piano degli abbattimenti è possibile limitare sia il contingente giornaliero a disposizione dei cacciatori, sia l'elenco degli animali cacciabili.

Art. 68 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- | | |
|--|---------------|
| a) per cerbiatti | fr. 2.-/kg |
| b) per cervi di un anno | fr. 4.-/kg |
| c) per femmine di cervo di due anni e più | fr. 4.-/kg |
| d) per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

² Se dopo la caccia alta l'adempimento in termini quantitativi del piano degli abbattimenti cantonali non supera il 70 per cento, la tassa di abbattimento ammonta a: *

- | | |
|--|---------------|
| a) per cerbiatti | fr. 1.-/kg |
| b) per cervi di un anno | fr. 2.-/kg |
| c) per femmine di cervo di due anni e più | fr. 2.-/kg |
| d) per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

3.3. CAPRIOLI

Art. 69 Zona di caccia

¹ Le cacce speciali al capriolo vengono svolte nelle regioni e nelle aree in cui i piani di abbattimento non sono stati adempiuti già durante la caccia alta ordinaria.

Art. 70 Piani di abbattimento

¹ Al termine della caccia alta per ciascuna regione viene stabilito il numero necessario di abbattimenti per raggiungere l'obiettivo, che viene confrontato con il numero di capi abbattuti. I capi mancanti devono essere abbattuti durante la caccia speciale. Le regioni di caccia al capriolo corrispondono a quelle di caccia al cervo conformemente all'allegato 4.

² I piani di abbattimento per le singole regioni e le singole aree vengono determinati in base al numero di capi abbattuti durante la caccia alta in modo tale che la quota di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo si attestino di norma tra il 50 e il 65 per cento di tutti i caprioli abbattuti. La percentuale di femmine di capriolo e di piccoli di capriolo richiesta aumenta se il numero di maschi di capriolo abbattuti si avvicina o supera il numero massimo degli abbattimenti registrato dal 1991. In sede di determinazione del piano degli abbattimenti si tiene conto delle differenze regionali per quanto concerne la pressione venatoria esercitata sul maschio di capriolo. Nelle zone con danni causati dalla selvaggina il piano degli abbattimenti può essere aumentato ulteriormente al fine di intensificare la pressione venatoria e attuato a livello regionale sotto forma di interventi venatori particolari. *

Art. 71 Caprioli cacciabili

¹ Durante la caccia speciale possono essere abbattuti femmine di capriolo, femmine sottili e piccoli di capriolo.

² Se in una regione la differenza rispetto al piano degli abbattimenti è esigua, è possibile limitare il contingente giornaliero dei cacciatori.

Art. 72 Tasse di abbattimento

¹ La tassa di abbattimento ammonta a:

- | | | |
|----|---|---------------|
| a) | per animali di un anno o più | fr. 4.–/kg |
| b) | per piccoli di capriolo | nessuna tassa |
| c) | per animali malati e feriti che sono inutilizzabili | nessuna tassa |

3.4. CINGHIALI**Art. 73** Zona di caccia, cinghiali cacciabili

¹ Tutti i cinghiali sono cacciabili nelle regioni in cui viene svolta la caccia speciale.

Art. 74 Diritto di caccia, obbligo di presentazione

¹ Sono autorizzati a cacciare i titolari di un'autorizzazione per l'esercizio della caccia speciale.

² Gli animali abbattuti sono da presentare senza indugio all'organo competente di vigilanza della caccia dopo la conclusione della caccia.

³ L'articolo 46 vale per analogia anche per la caccia speciale.

Art. 75 Tasse di abbattimento

¹ Per cinghiali abbattuti non vengono riscosse tasse di abbattimento.

4. Caccia allo stambecco

Art. 76 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia allo stambecco si svolge nel periodo dal 4 ottobre al 7 novembre compreso. In alcune colonie è prevista un'ammissione scaglionata oppure la caccia viene interrotta per diversi giorni. *

² Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) * dal 4 al 15 ottobre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
- b) * dal 16 al 25 ottobre 2025 dalle ore 07.15 alle ore 19.00;
- c) * dal 26 ottobre al 7 novembre 2025 dalle ore 06.45 alle ore 17.30.

Art. 77 Cacciatori autorizzati

¹ Sono autorizzati a cacciare solo i cacciatori che si sono annunciati regolarmente, che nel relativo anno sono stati estratti a sorte e che hanno acquistato una licenza per l'esercizio della caccia allo stambecco.

² Le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza della caccia sono vincolanti per i cacciatori.

Art. 77a * ...

Art. 78 Piano degli abbattimenti

¹ Il piano degli abbattimenti stabilisce il numero di maschi e di femmine di stambecco che deve essere prelevato dall'effettivo per ciascuna colonia di stambecci. Per i maschi di stambecco il piano è ripartito in aggiunta secondo classi d'età. L'allegato 8 contiene il piano degli abbattimenti per il 2025. *

Art. 79 Animali marcati

¹ Gli animali marcati sono protetti. In via eccezionale l'Ufficio può autorizzare l'abbattimento di animali malati e feriti nonché di animali che rientrano in una determinata classe d'età.

Art. 80 Disposizioni particolari

¹ Il transito su strade forestali al fine di esercitare la caccia allo stambecco è ammesso senza autorizzazione in analogia a quanto previsto per l'utilizzo per scopi di economia forestale.

Art. 81 Riporto del diritto di partecipazione

¹ In caso di disdette entro il 30 giugno il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato senza limitazione all'anno successivo. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

² In caso di disdette dal 1° luglio in poi il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato solo in caso di malattia o di infortunio presentando un certificato medico. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata non esercitata e il diritto viene meno.

³ Se un cacciatore è costretto a interrompere la caccia a causa di malattia o infortunio, il diritto di partecipazione alla caccia allo stambecco ordinaria viene riportato all'anno successivo, limitatamente ai giorni di caccia non utilizzati, a condizione che l'interruzione della caccia avvenga prima del terzultimo giorno di caccia. Se la caccia non viene svolta nell'anno successivo, la caccia è considerata esercitata e conclusa nella classe d'età assegnata.

⁴ Per la caccia alle femmine di stambecco a scopo regolativo, nel caso di disiscrizione, infortunio o malattia il diritto di partecipazione alla caccia non viene riportato all'anno successivo.

5. Caccia bassa

5.1. DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 82 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia bassa dura dal 1° ottobre al 30 novembre.

² Valgono i seguenti orari di tiro:

- a) * dal 1° al 15 ottobre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 19.30;
- b) * dal 16 al 25 ottobre 2025 dalle ore 07.15 alle ore 19.00;
- c) * dal 26 ottobre al 15 novembre 2025 dalle ore 06.45 alle ore 17.30;
- d) * dal 16 al 30 novembre 2025 dalle ore 07.00 alle ore 17.30.

Art. 83 Selvaggina cacciabile

¹ Sono cacciabili: lepri comuni, lepri variabili, volpi, tassi, martore e faine, cani procioni, procioni, topi muschiati, fagiani di monte, pernici bianche, colombacci, piccioni domestici inselvaticchiti, corvi imperiali, cornacchie nere, cornacchie bigie, gazze, ghiandaie, cormorani, folaghe e germani reali. *

Art. 84 Limitazioni locali

¹ Dal 1° al 14 ottobre 2025 compreso volpi, tassi, martore e faine nonché procioni, cani procioni e topi muschiati sono cacciabili senza limitazioni temporali nei distretti di caccia I, II, III, V, VI, X, XI e XII per evitare danni causati dalla selvaggina all'agricoltura. *

² I distretti di caccia corrispondono alla ripartizione di cui all'allegato 4.

Art. 85 Impiego di cani da caccia, dimensione del gruppo

¹ L'impiego di cani da caccia per l'esercizio della caccia è permesso solo se anche il cacciatore stesso esercita la caccia.

² Nel caso di impiego di cani da caccia per la caccia alla lepre o a volatili la dimensione del gruppo è limitata a quattro cacciatori.

Art. 86 Elenco degli abbattimenti

¹ Per le lepri, le faine, le martore e gli uccelli abbattuti è obbligatorio indicare correttamente la specie (lepre comune o lepre bianca, martora o faina, fagiano di monte o pernice bianca, germano reale). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1. *

5.2. LEPRI

Art. 87 Limitazione temporale, contingente

¹ La lepre non può essere cacciata dal 21 novembre al 30 novembre 2025 compreso. *

² Ogni cacciatore può abbattere in totale otto lepri, tuttavia al massimo due lepri nel corso della stessa giornata.

5.3. FAGIANI DI MONTE

Art. 88 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

¹ Il fagiano di monte può essere cacciato a partire dal 16 ottobre.

² Ogni cacciatore può abbattere un fagiano di monte.

³ Fagiani di monte abbattuti devono essere presentati allo stato fresco agli organi di vigilanza della caccia.

5.4. PERNICI BIANCHE

Art. 89 Limitazione temporale, contingente e obbligo di presentazione

¹ La pernice bianca può essere cacciata a partire dal 16 ottobre.

² Ogni cacciatore può abbattere al massimo due pernici bianche nello stesso giorno e dieci pernici bianche nel corso di tutta la caccia bassa.

³ Per ogni pernice bianca abbattuta occorre consegnare campioni di piume (ali, remiganti e diverse piume). I campioni devono essere conservati separatamente in un sacchetto di plastica, le ali devono essere congelate e consegnate agli organi di vigilanza della caccia entro cinque giorni dalla fine della caccia bassa insieme alle informazioni riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. Il verbale ufficiale¹²⁾ deve essere compilato integralmente, comprese le coordinate.

5.5. SELVAGGINA ACQUATICA

Art. 90 Caccia con il cane, contingente

¹ La caccia alla selvaggina acquatica (cormorani, folaghe, germani reali) può essere praticata solo con un cane da caccia appositamente addestrato e solo con pallini senza piombo. *

² Ogni cacciatore può abbattere al massimo o due folaghe, o due germani reali o una folaga e un germano reale al giorno. Per i cormorani non ci sono contingenti giornalieri. *

³ Il numero di capi permesso per lo stesso cane da caccia è di al massimo quattro al giorno.

5.6. GHIANDAIE

Art. 91 Contingente

¹ Ogni cacciatore può abbattere al massimo quattro ghiandaie al giorno.

¹²⁾ verbale per la consegna di materiale d'analisi di pernici bianche abbattute

6. Caccia d'agguato

Art. 92 Periodi di caccia e orari di tiro

¹ La caccia d'agguato dura dal 1° novembre 2025 al 28 febbraio 2026 compreso, con una sospensione per Natale (dal 24 dicembre al 26 dicembre compreso). L'esercizio della caccia d'agguato è permesso dalle ore 17.30 alle ore 6.30. *

Art. 93 Cacciatori autorizzati, elenco degli abbattimenti

¹ La caccia d'agguato può essere esercitata dai titolari di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia allo stambecco per l'anno di caccia in corso nonché da cacciatori che acquistano una licenza per la caccia d'agguato. Il cacciatore è tenuto a portare con sé l'elenco degli abbattimenti valido.

Art. 94 Selvaggina cacciabile, limitazione temporale e locale

¹ Sono cacciabili: volpi (fino al 28 febbraio 2026), tassi (fino al 15 gennaio 2026), martore e faine (fino al 15 febbraio 2026), cani procioni, procioni e topi muschiatì (fino al 28 febbraio 2026). *

² Nelle zone di riposo per la selvaggina delimitate con effetto esecutivo la caccia d'agguato è vietata. In zone con regolare presenza del lupo gli organi di vigilanza della caccia possono revocare o vietare posti di appostamento per la caccia d'agguato se non viene mantenuta una distanza adeguata dagli insediamenti.

Art. 95 Iscrizione

¹ I cacciatori che esercitano la caccia d'agguato devono annunciare in precedenza per iscritto entro il 31 ottobre del relativo anno civile all'organo competente di vigilanza della caccia i luoghi di appostamento. Complessivamente possono essere indicati tre luoghi.

² I cacciatori possono informarsi presso gli organi di vigilanza della caccia in merito all'ammissibilità di un luogo di appostamento a partire dal 1° agosto.

³ L'annuncio è valido unicamente se ogni luogo è indicato in modo esatto. È obbligatorio indicare il numero del settore, il nome della località e il nome del locale nonché consegnare un estratto della cartina con l'ubicazione esatta. In seguito i luoghi di appostamento per la caccia d'agguato non possono più essere modificati a posteriori.

⁴ Con l'annuncio il cacciatore conferma di essere in possesso di un'assicurazione di responsabilità civile valida per tutto il periodo di caccia. Contestualmente è necessario inoltrare anche una copia dell'attestato di tiro per l'arma a pallini.

Art. 96 Carnai

¹ Nei carnai è vietata la posa di intere carcasse di animali da reddito o di selvaggina abbattuta o di parti di esse allo scopo di attirare la selvaggina. Resti di carne o di pesce devono essere posati in modo tale che i predatori possano assumerne solo porzioni minime.

Art. 97 Ulteriori disposizioni

¹ La caccia d'agguato può essere esercitata solo da case, stalle o altre strutture stabili (baracche di legno e simili). Per la caccia d'agguato è permesso l'uso di veicoli a motore e di funivie.

² È obbligatorio indicare la specie dei mustelidi abbattuti (martora o faina). L'indicazione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti è punita con una multa disciplinare conformemente all'allegato 1. *

³ In caso di conflitti con grandi predatori o di utilizzo di esche non ammesse, l'autorizzazione precedentemente rilasciata per un luogo di appostamento può essere revocata in ogni momento. *

7. Disposizioni finali

Art. 98 Disposizioni penali

¹ Infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza vengono punite conformemente all'articolo 47 segg. della legge cantonale sulla caccia¹³⁾.

¹³⁾ CSC 740.000

Allegati 1 a 8

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | Multe disciplinari | 1 |
| | 1a) Multe disciplinari sulla base della LFC e dell'OMD | |
| 2. | Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina | 2 |
| 3. | Interventi venatori particolari cervi | 3 |
| 4. | Piano degli abbattimenti dei cervi 2025 | 4 |
| 5. | Curve altimetriche per la caccia al camoscio, confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio | 5 |
| 6. | Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio, nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio | 6 |
| 7. | Permesso d'ospite | 7 |
| 8. | Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2025 | 8 |

Allegato 1: Multe disciplinari (art. 23)

(stato 1° agosto 2025)

1

I. Disposizioni generali

- Se il cacciatore interessato si è autodenunciato ai sensi dell'articolo 33 dell'ordinanza governativa sulla caccia (OGC), gli abbattimenti illegali vengono sanzionati secondo la procedura di multa disciplinare.
- Per quanto riguarda lo stambecco, la valutazione della cacciabilità di capi che presentano uno sviluppo anormale ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 dell'ordinanza cantonale sugli stambechi (OCStam) si conforma ai criteri stabiliti dall'Ufficio per la caccia e la pesca del 31 luglio 2003.

II. Diritto sulla caccia in generale

1.	Omissione di portare con sé i documenti prescritti durante la caccia, per ogni documento mancante (art. 6 OGC, art. 2 PEC)	fr.	20.–
2.	Mancata registrazione nel libretto di licenza di caccia di un'arma ammessa per il relativo tipo di caccia (art. 13 cpv. 3 LCC; art. 8 cpv. 1 OGC)	fr.	100.–
3.	Iscrizione non corretta della specie nell'elenco degli abbattimenti di caccia bassa o di caccia d'agguato (art. 86 e art. 97 cpv. 2 PEC)	fr.	50.–
4.	Elitrasporto senza autorizzazione di ungulati abbattuti (art. 16 cpv. 2 OGC)	fr.	400.–
5.	Foraggiamento illegale di cinghiali (art. 47 PEC) e posa di esche (art. 53 PEC)	fr.	300.–
6.	Consegna tardiva o consegna di verbali di ricerca non debitamente compilati (art. 19 cpv. 2 PEC)	fr.	50.–
7.	Mancata consegna del materiale d'analisi (art. 89 cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 6 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	150.–
8.	Consegna incompleta o tardiva di materiale d'analisi (art. 89	fr.	50.–

	cpv. 3 e art. 54 cpv. 1 - 6 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)		
9.	Mancata presentazione di capi abbattuti per i quali vige il relativo obbligo, per capo (art. 30 cpv. 1, art. 37 cpv. 3, art. 41 e art. 88 cpv. 3 PEC)	fr.	150.-
10.	Abbattimento illegale di un animale marcato (art. 24 cpv. 1 PEC)	fr.	300.-
11.	Consegna incompleta o tardiva dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, fino a sei giorni dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	50.-
12.	Mancata consegna dell'elenco degli abbattimenti (art. 16 PEC, a partire dal settimo giorno dopo il termine di consegna stabilito)	fr.	150.-
13.	Uso illegale di veicoli a motore, per ogni cacciatore (art. 10 segg. OGC; art. 5 cpv. 2 OCCa)	fr.	400.-
14.	Complicità nell'uso illegale di veicoli a motore (art. 16 LCC e art. 10 segg. OGC)	fr.	200.-
15.	Inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo di indossare indumenti dal colore segnaletico (art. 52 e art. 64 cpv. 7 PEC)	fr.	100.-
16.	Portare con sé e utilizzare munizioni contenenti piombo (art. 5 cpv. 1 PEC)	fr.	150.-
17.	Posa e utilizzo di trappole fotografiche durante la caccia, per trappola fotografica (art. 6 cpv. 2 PEC)	fr.	150.-
18.	Svolgimento di una ricerca durante la caccia speciale, bassa e d'agguato senza previa comunicazione all'organo di vigilanza della caccia (art. 19 cpv. 1 PEC)	fr.	100.-

III. Abbattimenti illegali durante la caccia alta

1. Cervi

1.1	Fusone con aste fino a 10 cm superiori agli orecchi (art. 29 e art. 31 cpv. 3 PEC)	fr.	150.-
1.2	Fusone con aste di oltre 10 cm superiori agli orecchi (art. 29 e art. 31 cpv. 3 PEC)	fr.	300.-
1.3	Cervi a corona (art. 29 e art. 30 PEC) a) Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm	fr.	300.-

b)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm	fr.	300.–
c)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm	fr.	500.–
d)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più	Denuncia alla Procura pubblica	
e)	Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona	Denuncia alla Procura pubblica	
1.4	Femmina allattante di cervo (art. 29 PEC)	fr.	150.–
1.5	Cerbiatto (art. 29 PEC)	fr.	150.–
1.6	Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 32 PEC)	fr.	300.–
1.7	Mancato annuncio di capi abbattuti legalmente in zone di protezione della selvaggina in cui la caccia è aperta o parzialmente aperta (art. 34 PEC)	fr.	100.–

2. Caprioli

2.1	Abbattimento illegale di maschi di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	150.–
2.2	Femmina allattante di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100.–
2.3	Piccolo di capriolo (art. 37 PEC)	fr.	100.–
2.4	Superamento del contingente del capriolo, per capo (art. 43 PEC)	fr.	200.–

3. Camosci

3.1	Femmina allattante di camoscio (art. 39 PEC)	fr.	200.–
3.2	Piccolo di camoscio (art. 39 PEC)	fr.	200.–
3.3	Maschio di camoscio fino a 3½ anni (art. 44 PEC)	fr.	200.–
3.4	Maschio di camoscio di 4½ anni e più vecchio, fino a 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 44 PEC)	fr.	300.–
3.5	Maschio di camoscio di 4½ anni e più vecchio, oltre 28 kg, peso pulito, con la testa (art. 44 PEC)	fr.	400.–
3.6	Camosci di un anno protetti oppure femmine di camoscio protette (art. 42 e art. 44 PEC)	fr.	150.–
3.7	Superamento del contingente del camoscio, per capo (art. 44 PEC)	fr.	200.–

- 3.8 Abbattimento di una femmina di camoscio al di fuori del periodo di caccia previsto a tale scopo (art. 27 cpv. 3 e art. 42a cpv. 3 PEC) fr. 200.–

1**4. Cinghiali**

- 4.1 Scrofa allattante (art. 45 PEC) fr. 150.–

IV. Esercizio della caccia bassa e della caccia d'aggualto

1. Superamento del contingente giornaliero per la lepre, il fagiano di monte, la pernice bianca, la selvaggina acquatica o la ghiandaia (art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 e art. 91 PEC) fr. 100.–
2. Scambio di specie tra differenti anatre, purché si tratti di una specie cacciabile conformemente all'articolo 5 LCP fr. 100.–
3. Approntamento di carnai con carcasse o parti di carcasse di animali da reddito o di animali selvatici abbattuti (art. 96 PEC). fr. 100.–
4. Portare con sé e utilizzare visori termici durante la caccia bassa (art. 6 cpv. 2 PEC) fr. 100.–

V. Abbattimenti illegali durante la caccia speciale

1. Fusone con aste fino a 10 cm superiori agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC) fr. 150.–
2. Fusone con aste di oltre 10 cm superiori agli orecchi (art. 67 cpv. 1 PEC) fr. 300.–
3. Cervi a corona (art. 29 e art. 67 PEC)
 - a) Lunghezza di ambedue le aste inferiore a 65 cm fr. 300.–
 - b) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta non superiore a 7 cm fr. 300.–
 - c) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta superiore a 7 cm e inferiore a 12 cm fr. 500.–
 - d) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, corona a tre punte, punta più corta pari a 12 cm o più Denuncia alla Procura pubblica
 - e) Lunghezza d'asta oltre i 65 cm, altri cervi a corona Denuncia alla Procura pubblica
4. Altri cervi abbattuti illegalmente (art. 67 cpv. 1 PEC) fr. 300.–
5. Femmina sottile in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo fr. 100.–

(art. 67 cpv. 2 PEC)			
6. Femmina di cervo in caso di possibilità limitata di cacciare il cervo (art. 67 cpv. 2 PEC)	fr.	200.-	
7. Maschio di capriolo con aste inferiori a 10 cm (art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	150.-	
8. Maschio di capriolo con aste di almeno 10 cm (art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	300.-	1
9. Maschio di capriolo senza trofeo (art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	100.-	
10. Scambio di specie tra cervo e capriolo (art. 67 cpv. 1 rispettivamente art. 71 cpv. 1 PEC)	fr.	300.-	
11. Superamento del contingente giornaliero, per capo (art. 60, art. 67 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 PEC)	fr.	200.-	
12. Abbattimento di cervi/caprioli in caso di possibilità limitata di cacciare, per capo (limitazione del territorio oppure limite altimetrico; art. 56 cpv. 3 PEC)	fr.	200.-	

VI. Abbattimenti illegali durante la caccia allo stambecco

1. Femmina allattante di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 ^{bis} OCStam)	fr.	200.-
2. Piccolo di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 ^{bis} OCStam)	fr.	200.-
3. Femmina di stambecco al posto di un maschio (art. 13 cpv. 1 OCStam)	fr.	200.-
4. Maschio di stambecco fino a 1½ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 ^{bis} OCStam)	fr.	200.-
5. Maschio di stambecco fino a 2½ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 ^{bis} OCStam)	fr.	300.-
6. Maschio di stambecco di 3¼- e 4¼ anni al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 ^{bis} OCStam)	fr.	400.-
7. Maschio di stambecco di 5¼ anni e più al posto di una femmina di stambecco (art. 13 cpv. 1 e cpv. 1 ^{bis} OCStam)	fr.	500.-
8. Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, un anno più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	200.-
9. Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)	fr.	400.-
10. Stambecco non corrispondente alla classe d'età assegnata, oltre	fr.	500.-

740.025-A1

due anni più giovane o più vecchio (art. 14 e art. 15 OCStam)

11. Superamento del contingente di abbattimento assegnato, per capo fr. 300.–
(art. 13 cpv. 1, cpv. 1^{bis} e cpv. 2 OCStam)

Allegato 1a: Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)

(Stato 22 giugno 2020)

1a

XII. Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia (LCP)

12001.	Entrare, senza un motivo sufficiente, in una zona di caccia muniti di un'arma da tiro (art. 18 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 LCP)	fr.	200.-
12002.	Lasciare cacciare cani (art. 18 cpv. 1 lett. d e cpv. 3 LCP)	fr.	150.-
12003.	Accedere a o circolare in zone di tranquillità per la selvaggina al di fuori dei percorsi e sentieri utilizzabili (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 4 ^{ter} OCP ²⁰)	fr.	150.-
12004.	Inosservanza dell'obbligo di tenere i cani al guinzaglio in zone di tranquillità per la selvaggina, in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. c OBAF ²¹) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. c ORUAM ²²)	fr.	150.-
12005.	Piantare tende o campeggiare in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. e OBAF)	fr.	150.-
12006.	Circolazione di aeromobili civili senza occupanti in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. f ^{bis} OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. f ^{bis} ORUAM)	fr.	150.-
12007.	Attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati in bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. g OBAF)	fr.	150.-
12008.	Circolazione non autorizzata su strade alpestri e forestali nonché impiego di veicoli di qualsiasi tipo fuori delle strade e dei percorsi agricoli e forestali nelle bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. h OBAF)	fr.	150.-
12009.	Pratica del kitesurf o impiego di attrezzature analoghe come pure pratica del modellismo navale in riserve d'uccelli acquatici e migratori (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett. g ORUAM)	fr.	150.-

12010. Foraggiamento di animali selvatici e posa di lecce saline in
bandite federali (art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv.
1 lett. b^{bis} OBAF) e in riserve d'uccelli acquatici e migratori
(art. 18 cpv. 1 lett. e e cpv. 3 LCP, art. 5 cpv. 1 lett.
b^{bis} ORUAM) fr. 150.-

1a

Allegato 2: Misure di regolazione nelle zone di protezione della selvaggina (art. 32 cpv. 2)

(stato 1° agosto 2025)

a) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, nessun divieto di accesso

2

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili le cerve non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

- **319. Scalottas, al di sotto del sentiero escursionistico Carvenna – Cungi-gel (Scharans)**
Confini: cartello sentiero escursionistico Carvenna – demarcazione sentiero escursionistico – cartello sentiero escursionistico Cungi-gel.
- **320. Raschil, al di sotto del sentiero pedonale Val Barcli – Val da Raschil (Domleschg)**
Confini: cartello sentiero pedonale (Val Barcli) a nordest dell'Alp Tamil – demarcazione lungo il sentiero pedonale per la Val da Raschil.
- **400. Trescolmen versante Mesolcina (Mesocco)¹**
Confini: Ri d'Anzon (855) – ponte Cet – sentiero per Pundelon – strada carrozabile – pendio sopra la strada forestale di Nan, margine piantagione (vedi demarcazione sul terreno) – Ri de Nan deviazione per settore sovrastante (vedi segnalazione in loco) – sentiero superiore per Quadea – margine superiore pendio Quadea – strada Valineu – Sei – strada forestale direzione sud – strada cantonale – Ri d'Anzon (punto di partenza).
- **400. Trescolmen versante Val Calanca (Rossa)¹**
Confini: Pian d'As – Calancasca – confluenza riale de la Bedoleta (canale "Or del Margna") – piede della gronda "La Gareg d'As" (demarcazione sul terreno) – canale "Gagliun" (demarcazione sul terreno) – Calancasca – punto di partenza.
Demarcazioni visive verranno apposte sul terreno.

¹ Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera e.

- **400. Trescolmen versante Val Calanca (Pianca Prada)¹**
Confini: Rià de Pianca Prada – sentiero ufficiale Val Largé – demarcazione sul terreno – Rià de Campalesc – sentiero pecore – demarcazione sul terreno – Selim de Pianca Prada – margine bosco gronda Rià de Pianca Prada – punto di partenza.
Demarcazioni visive verranno apposte sul terreno.

2

b) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: sono cacciabili le cerve non allattanti, le femmine sottili e i fusoni con un'altezza d'asta inferiore agli orecchi

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

- **202. Cresta (Lumnezia)**
Settori versante nordorientale e occidentale.
- **208. Muretg (Ilanz/Glion)**
Settore versante settentrionale – Val Macorta (demarcazione).
- **246. Wäschchrut (Vals)**
Settore versante occidentale, lungo il Reno di Vals.
- **300. Piz Beverin (Tschappina, Flerden)¹**
Settore 1 Wiss Nolla – Mittelberg – Grosswald – Drostobel.
Settore 2 Rütiwang – Under da Flüa – Chüawang.
- **301. Eggschwald (Safiental)**
Settore 1 Güner Hütta – "im Spitz".
- **302. Schlund (Safiental)**
Settore 1 Schlund – Tanna – "grossi Fluh".
- **310. Muttanx (Sufers, Andeer)**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **316. Andies (Andeer)**
Settore 1 Aua Granda – Aua Pintga.

¹ Misura di regolazione in una bandita federale di caccia secondo la lettera e.

- **317. Zes (Zillis-Reischen)**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **318. Weng-Crapschalvakopf**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **361. Vizan (Andeer-Muntogna da Schons)**
Lungo il confine della zona di protezione.
- **1202. Schafrügg (Arosa)**
A partire dal punto 2'771'665/1'182'073 a nord del "Schafbrüggli" lungo il confine della zona di protezione (sentiero pedonale Ramoz) – demarcazione prima del ponte Sandboden.
- **1204. Fulenberg/Tuleu (Churwalden)**
Settore punto 1563 – curva altimetrica 2000 m slm.
Settore confine settentrionale nella gola Pargitscher tra 1540 e 2180 m slm.
Settore Wititobel.
- **1249. Arsass (Arosa)**
Settore 1 Lafet.
Settore 2 Prapadiera.
- **1251. Clasaurertobel (Arosa)**
- A partire dal punto 2'767'115/1'190'039 Pardels lungo il confine della zona di protezione (strada carrozzabile in direzione Clasaurertobel) – demarcazione punto 2'767'127/1'190'148.
- **1256. Haupt (Churwalden)**
Settore confine sudorientale tra Joch e Haupt.
- **1258. Valaulta (Domat/Ems)**
Settore versante settentrionale dalla demarcazione punto 2'756'794/1'187'004 lungo il confine della zona di protezione (sentiero pedonale e strada forestale) – demarcazione punto 2'756'002/1'187'016.

c) Aperture parziali, con divieto di accesso, tutta la caccia alta

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: cervi in conformità alle prescrizioni per la caccia alta

Durante tutta la caccia alta nelle zone di protezione elencate di seguito e nell'area a una distanza massima di 150 m dal confine è permesso abbattere cervi da fuori dei confini della zona di protezione. È possibile accedere alle zone di protezione solo per recuperare la selvaggina abbattuta nonché per il controllo del punto in cui la selvaggina è stata colpita. In caso di necessità, l'inizio e la fine delle "fasce cuscinetto" vengono marcati con cartelli rossi/blu.

- **702. Spinas (Bever)**
Settore Alp Spinas.
- **716. Splars (S-chanf)**
Intero confine al di sotto dei 1900 m slm.
- **721. Cloter (Bever, La Punt Chamues-ch)**
Settore sudoccidentale.
- **722. Pentsch (Zuoz, La Punt Chamues-ch)**
Settore Val Lavirun.
- **828. Pizzo Ometto (Brusio)**
Fascia a sud-est della ZdP: demarcazione sentiero Salina – Val Sarasca – demarcazione Planei.
- **831. Plan Alt (Poschiavo)**
Fascia a nord della ZdP: demarcazione sentiero per Laguzzon – demarcazione Val Scüri.
- **833. Pilinghel (Poschiavo)**
Fascia a ovest/nord-ovest e nord-est della ZdP: demarcazione a nord di Pilinghel – demarcazione limite prati Alp Braita.
- **834. Motta Rossa (Poschiavo)**
Confine ovest/sud-ovest (Munt da San Franzesch) tra 2100 e 2240 m slm.
- **902. Sursassa (Zernez)**
Confine verticale meridionale: punto 1776 – Val Gondas – 2000 m slm.
Confine verticale settentrionale: Ils Lavinars – 2000 m slm.
- **903. Champatsch (Zernez)**
Confine verticale occidentale: Breita Zug – 2500 m slm.
- **921. Ruinatscha (Zernez)**
Confine nord-orientale: sentiero forestale Pradè – Fop Tiamarsch.
- **924. Ascharinas (Scuol)**
Confine orientale: Fasten da Clauter.
- **930. Laschadura (Zernez)**
Confine verticale occidentale: Prasval punto 2054 – Foppinas.
Confine verticale orientale: Truoí Vallun Laschadura – Foppinas.
- **935. God dal Brüt (Zernez)**
Confine sud-occidentale Ova Val Sparsa.
Confine nord-orientale Ova da Sarsura.
- **936. Valplaun (Val Müstair)**
Confine nord-orientale: punto 1973 – Via Alp da Munt davo marcaziun ur dal god – punto 2116.

- **1001. Tardanna (Scuol)**
Settore sul versante settentrionale tra Val da Cuas Pitschna – Bocca da Tiral.
- **1005. Sesvenna (Scuol)**
Settore sul versante settentrionale lungo la demarcazione Sesvennabach.
- **1006. Tavrü (Scuol)**
Sbocco Aua da Mingér lungo il torrente Clemgia – sbocco Aua da Tavrü – Val Tavrü lungo il confine demarcato – punto 2006 lungo la demarcazione verticale prima dell'Alp Tavrü nonché demarcazione lungo il confine del PNS – Blaisch Bella.
- **1102. Novaier-Litzi (Klosters)**
Punto 2469 – Falle Engi – Aebiboden – punto 1512.
- **1103. Schlappin (Klosters)**
Settore sentiero escursionistico - diga (1641) – demarcazione – Aebiwiese – Schlappinbach.
- **1104. Schaniela (Küblis, Luzein)**
Settore 1 Lägertobel (Wurstläger) – Schanielabach.
Settore 2 Eggatobel.
- **1105. Buchnertobel (Luzein)**
Settore 1 Schaftobel.
Settore 2 Vamalazug.
Settore 3 Traza – Gausi.
- **1106. Schafnüd-Stein (Luzein, Schiers)**
Settore Chleibach – Sattel.
- **1107. Chuonzen (Jenaz)**
Settore Faninerbach – Sturchele.
- **1108. Laub (Jenaz)**
Sentiero escursionistico Varneza – punto 1995 – punto 1693 – Varnezatobel.
- **1109. Landquarberg (Schiers)**
Demarcazione strada forestale Pravarnier – strada forestale – demarcazione – nuovo portale della galleria FR.
- **1110. Girenspritz (Schiers)**
Drosbüel – Verdilltobel – Scheri – sentiero escursionistico Fadur-Obersäss.
- **1112. Sanalada (Seewis)**
Canibach – Tütschiboda.
- **1132. Picardi (Seewis, Grüschi)**
Picardi Grat – Scheri – Eggentobel – Valserbach – demarcazione al di sotto di Freschidörsch.

- **1138. Sardasca (Klosters)**
Settore Mässbden scarpata spondale sinistra Verstanclabach – demarcazione.
- **1139. Badwald (Fideris)**
Settore confine superiore della zona di protezione Badwald – confine della zona di protezione – Malanserbach – sbocco Arieschbach.
- **1140. Duranna (Conters i.P.)**
Lungo tutto il confine della zona di protezione.
- **1160. Brand (Trimmis)**
Settore demarcazione Brandtobel – Brandtobel – parte inferiore del confine della zona di protezione Brand – Hirzentobel.

d) Aperture totali o parziali per la caccia al cervo, divieto di accesso al di fuori degli orari di tiro

Periodo: tutta la caccia alta

Prescrizioni: Cervi in conformità alle prescrizioni per la caccia alta, limitati (contingente) a 2 animali per cacciatore e al giorno.

- **637. Platta Gagligna (Surses)**

e) Abbattimenti di regolazione in bandite federali di caccia, disposizioni particolari

Per misure di regolazione in bandite federali di caccia conformemente all'art. 8 dell'ordinanza relativa alle zone di protezione della selvaggina (OZPS) trovano applicazione le disposizioni seguenti:

- Le misure di regolazione possono essere eseguite la mattina dall'inizio dell'orario di tiro fino alle ore 12:00. Dalle ore 12:00 è vietato accedere alla bandita e non vi si può più sparare da fuori.
- I cacciatori che desiderano eseguire le misure di regolazione devono contattare il guardiano della selvaggina competente entro le ore 18:00 del giorno precedente. Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per tutta la durata della caccia.
- Il guardiano della selvaggina competente tiene un elenco dei cacciatori autorizzati a partecipare.
- Viene data la precedenza a cacciatori che conoscono il luogo.
- Gli abbattimenti devono essere notificati immediatamente.

Elenco delle aperture parziali e dei guardiani della selvaggina competenti:

- 300. Beverin (Tschappina, Flerden) (all. 2b)
GS Kevin Gugelmann 079 798 72 49
- 400. Trescolmen parte Mesolcina (all. 2a)
GS Nicola De Tann 079 685 06 50
- 400. Trescolmen parte Calanca (all. 2a)
GS Fabio Pregaldini 079 440 57 63

Allegato 3: Interventi venatori particolari cervi (art. 36)

(stato 1° agosto 2025)

**a) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia I,
area di caccia 1.1**

Sul territorio dei Comuni di Medel/Lucmagn e Disentis/Mustér nei settori A03 e A04 devono essere abbattute almeno 45 femmine.

**b) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia I,
area di caccia 1.2**

Sul territorio del Comune di Sumvitg nel settore A09 devono essere abbattute almeno 30 femmine.

**c) Regione di caccia al cervo Surselva, distretto di caccia II,
area di caccia 2.2**

Sul versante sinistro della valle nell'area Ilanz – Rueun nei settori A16 e A17 devono essere abbattute 27 femmine.

**d) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di
caccia V, area 5.2 Bergün-Filisur**

Nei settori F09, F10 e F11 devono essere abbattute almeno 60 femmine.

**e) Regione di caccia al cervo Grigioni centrale, distretto di
caccia VI, area 6.2 Tinizong**

Per gli effettivi di selvaggina all'interno dell'area di influenza dei boschi di protezione al di sopra di Tinizong, a ottobre in sede di pianificazione della caccia speciale vengono emanate direttive quantitative per quanto riguarda il numero di cervi e di caprioli da abbattere.

Allegato 4: Piano degli abbattimenti dei cervi 2025 (art. 35 e art. 66)

(stato 1° agosto 2025)

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano degli abbattimenti dei cervi	Settori
Surselva	I	1.1. Sursassiala	166 (83*) **	A01-A05
	I	1.2. Sutsassiala	170 (85*) **	A06-A09
	II	2.1. Lumnezia	70 (35*) **	A10-A14
	II	2.2. Rueun-Ilanz	303 (152*) **	A15-A20
			709 (355*)	
Heinzenberg	III	3.2. Nolla	80 (40*) **	C02-C03, C06 parti Verdus e Carnusa
	III	3.6. Safien	40 (20*) **	C04, C05, C07, C06 senza Verdus e Carnusa
	XII	12.4. Bonaduz	30 (15*) **	C01
			150 (75*)	
Hinterrhein	III	3.3. Schams	90 (45*) **	D01-D02
	III	3.4. Rheinwald	50 (25*) **	D03-D06
	III	3.5. Ferrera-Avers	55 (28*) **	D07-D10
			195 (98*)	
Dreibündenstein	III	3.1. Domigliasca	170 (101*) **	B04-B05
	XII	12.5. Coira-Ems-Churwalden	130 (79*) **	B01-B03
			300 (180*)	

*Numero di femmine

**A seconda del numero di capi abbattuti durante la caccia alta e della distribuzione territoriale dei cervi, dopo la conclusione della caccia alta è possibile una ridefinizione dei piani di abbattimento.

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano degli abbattimenti dei cervi	Settori
Mesolcina- Calanca	IV	4.1.1. Alta valle	330 (198*) **	E01-E06
		4.1.2. Bassa valle		E07-E11
	IV	4.2. Calanca	100 (60*) **	E12-E17
			430 (258*)	
Grigioni centrale	V	5.1. Davos	100 (50*) **	F01-F07
	V	5.2. Bergün-Filisur	160 (80*) **	F08-F12
	V/VI	5.3. Valle dell'Albula-Brienz-Obergoms	240 (120*) **	F13-F18
	VI	6.2. Surses	250 (125*) **	F19-F27
			750 (375*)	
Sur Funtauna Merla	VII	7.1. Sur Funtauna Merla		G01-G11
			50 (25*)	
Suot Funtauna Merla	VII	7.2. Suot Funtauna Merla		H01-H09
			156 (78*)	
Bregaglia	VIII	8.1. Bregaglia		J01-J10
			100 (60*)	
Valposchiavo	VIII	8.2. Valposchiavo		K01-K08
			190 (114*)	
Zernez-Ardez	IX	9.1. Zernez-Ardez		L01-L17
			200 (100*)	
Val Müstair	IX	9.2. Val Müstair		M01-M08
			180 (90*)	
Tschlin-Ramosch-Samnaun	X	10.1. Tschlin-Ramosch-Samnaun		N01-N04, N14
			140 (77*)	

*Numero di femmine

**A seconda del numero di capi abbattuti durante la caccia alta e della distribuzione territoriale dei cervi, dopo la conclusione della caccia alta è possibile una ridistribuzione dei piani di abbattimento.

Regioni di caccia al cervo e al capriolo	Distretto di caccia	Area di caccia	Piano degli abbattimenti dei cervi	Settori
Sent-Ftan	X	10.2. Sent-Ftan		N05-N12
			180 (90*)	
Herrschaft-Seewis	XI	11.1. Herrschaft-Seewis		P01-P03
			225 (135*)	
Bassa Prettigovia	XI	11.2. Bassa Prettigovia		P04
			130 (78*)	
Prettigovia centrale/Alta Prettigovia	XI	11.3. Prettigovia centrale/Alta Prettigovia		P05-P13
			210 (126*)	
Igis-Furna-Fideris	XII	12.1. Igis-Furna-Fideris		R01-R04
			160 (96*)	
Untervaz	XII	12.2. Untervaz		S01-S02
			50 (30*)	
Felsberg	XII	12.3. Felsberg		S03-S05
			50 (30*)	
Schanfigg	XII	12.6. Schanfigg		T01-T07
			280 (168*)	
Totale Cantone dei Grigioni			4835 (2638*) cervi	

*Numero di femmine

**A seconda del numero di capi abbattuti durante la caccia alta e della distribuzione territoriale dei cervi, dopo la conclusione della caccia alta è possibile una ridistribuzione dei piani di abbattimento.

Allegato 5: Curve altimetriche per la caccia al camoscio (art. 42 cpv. 1), confini delle zone con interventi venatori particolari per camosci e zone con una durata prolungata della caccia al camoscio (art. 42a)

(stato 1° agosto 2025)

a) Fino a 1400 m slm compresi

Distretti di caccia I (senza i territori di Stagias – Muota Pigniel e Uaul Puzzastg), IV e VIII.2.

b) Fino a 1600 m slm compresi

Distretti di caccia II, III, V, VI, X, XI, XII.

c) Fino a 1800 m slm compresi

Distretti di caccia VII, VIII.1 (senza il settore J09) e IX (senza i settori M01 e M02).

d) Fino a 1900 m slm compresi

Distretto di caccia VIII.1 (settore J09).

e) Fino a 2200 m slm compresi

Distretto di caccia IX (Val Müstair, settori M01 e M02).

f) Nessuna curva altimetrica, interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Uaul Puzzastg (Sumvitg)

Ponte di legno Val Mulina, coordinate: 2 713 100/1 175 415 – sentiero – Camaller – Punt Gonda – punto 920 – strada Val Sumvitg – Mir Alv, punto 1083 – Cua – Encarden, punto 916 – sentiero – Loch – Rein da Sumvitg – coordinate: 2 715 857/1'174688 – uscita galleria dils Barschaus – strada Val Sumvitg – coordinate: 2 715 742/1 174 237 – Rumpin, punto 1304 – coordinate: 2 715 463/1 174 114 – strada Naustgel in discesa – Val Dadens – Val Dadens lungo il corso centrale del torrente – Fecler dil Paster, punto 1840 – Cuolm Davon, coordinate: 2 714 435/1 173 240 – lungo il confine della ZdP Garvera – trutg dalla Schetga – Plaun Grond – lungo il corso del torrente – Caplazi – lungo il corso del torrente della Val Mulina fino al punto di partenza.

g) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale Stagias – Muota Pigniel

Punt da Mutschnengia – strada – Mutschnengia – Stagias – strada alpestre Pazzola – punto 1706 – sentiero escursionistico Val da Crusch punto 1726 – torrente punto 1825 – strada alpestre Pazzola punto 1865 – sentiero – gola 1780 m slm – gola – Rein dalla Val Gierm – sbocco Reno anteriore – Reno anteriore – sbocco Rein da Medel – Rein da Medel – punto di partenza.

h) Confine del Parco nazionale svizzero

Per le seguenti parti dei distretti di caccia VII e IX quale curva altimetrica è determinante il confine del Parco nazionale Svizzero: sul territorio dei Comuni di S-chanf e Zernez, tra l'Ova da Varusch, l'Inn, lo Spöl e il confine del Parco.

i) Nessuna curva altimetrica, confine del Comune di Roveredo, a sud della Moesa

Strada Monti Loga (TI) – confine cantonale TI/GR – Croce Grande – Monte Laura – lungo la strada fino al lago artificiale Roggiasca – lago artificiale Roggiasca – sentiero per Mont di Lanés – punto 1206 – limite altimetrico 1200 m slm – confine comunale Roveredo/Grono.

j) Interventi venatori particolari nella zona problematica sotto il profilo forestale Prau Pign (Rhäzüns, Cazis)

Undrau Rhäzüns dietro alla fonte minerale – strada cantonale in direzione di Thusis – centrale elettrica stazione Rothenbrunnen – condotta forzata Oberer Plattawald – Balveins – Lag Miert – Clavadatsch – punto 1212 – Penzas – Val Curtgin – punto di partenza.

k) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale "Surmin – Cuolm da Latsch" (Comune di Bergün Filisur)

Ponte sull'Albula Frevgias (punto 1019) – Albula in direzione Filisur – sbocco nel Faleinerbach – corso del torrente Faleinertobel – punto 1570 – piazza di giro Lochwaldstrasse – strada forestale – Curtins dador – strada carrozzabile – Plattialas – sentiero escursionistico – punto 1778 – sentiero escursionistico – Runsolas (punto 1724) – Ava da Stugl in direzione Alp da Stugl – ponte del sentiero escursionistico Alp da Stugl – Alp Zavretta – punto 2190 – Val Striela (Hexentobel) – corso del torrente in direzione Ava da Tuors - Resgia da Latsch - Ava da Tuors in direzione Bergün – sbocco nell'Albula – Albula in direzione Filisur – punto di partenza.

l) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale "God sur Vischnanca", Tinizong (Comune di Surses)

Afflusso Ragn d'Err nella Gelgia (Giulia) – Gelgia – sbocco Ual davos Flex (Savognin) – Ual davos Flex – Vallatscha – curva altimetrica 2000 m slm (Plang Begls – Battagliang – Promigocr) – Ragn da Tigiel – afflusso Ragn d'Err – Ragn d'Err – punto di partenza sbocco nella Gelgia.

m) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale "Criepel Calaz – Motta Tscharnoz", Tinizong (Comune di Surses)

Centrale EWZ Tinizong (punto 1200) – Gelgia in direzione Rona – sbocco Ragn da Livizung – Ragn da Livizung – ponte del sentiero escursionistico Ual da Livizung – punto 1853 – sentiero escursionistico per l'Alp Tscharnoz – strada carrozzabile per l'Alp Tarvisch (punto 1943) – punto 1545 – EWZ condotta forzata – punto di partenza.

n) Zona problematica sotto il profilo forestale Trimmis "Hagtobel/Falirtobel – Maschänserrüfi"

Tra Hagtobel/Falirtobel-Maschänserrüfi vale la curva altimetrica di 1800 m slm.

o) Nessuna curva altimetrica, zona problematica sotto il profilo forestale Tamins "Schwarzwald"

Zona "Girsch-Foppaloch-passo del Kunkels-Scalaripis-Sennastein-Scalasita-Girsch".

p) Zona problematica sotto il profilo forestale Gold Scumando (Ferrera)

Nella zona tra la Val Sterla e la diga (lungo artificiale di Innerferrera) fa stato la curva altimetrica di 1800 m slm.

q) Durata prolungata della caccia al camoscio

Nelle seguenti zone la caccia al camoscio viene prolungata fino al 30 settembre:


- **Distretto di caccia I** nelle zone problematiche sotto il profilo forestale **Stagias – Muota Pigniel e Uaul Puzzastg;**
- **Distretto di caccia III** nei settori **B04, B05, C02, C03, D01 e D02** al di sotto della curva altimetrica vigente nonché nella **zona problematica sotto il profilo forestale Gold Scumando (Ferrera);**
- **Distretto di caccia IV** nel settore **E10 sul territorio comunale di San Vittore, Roveredo e Grono** al di sotto dei **900 m slm.;**
- **Distretto di caccia VIII.1** nel settore **J09** al di sotto della curva altimetrica vigente;
- **Distretto di caccia VIII.2** nel settore **K07** al di sotto della curva altimetrica vigente;
- **Distretto di caccia XI** nei settori **P01-P06** nonché **P13, R03 e R04** al di sotto della curva altimetrica vigente;

- **Distretto di caccia XII** al di sotto della curva altimetrica vigente nonché nelle zone problematiche sotto il profilo forestale Trimmis "Hagtobel/Falirtobel – Maschänserrüfi" e Tamins "Schwarzwald".

Krickelmaus / Lunghezza delle corna:
 $\varnothing 1j. < 12\text{cm} / \varnothing 1l. < 14\text{cm} / \varnothing 2l. < 16\text{cm}$

Jagdzeit für weibliche Gänse in Oberhalb der Höhenkurve:
 Periodo di caccia alle femmine di camoscio:
 1.7.-9.1. 16.-22.9. 2025

Ab dem 16.9 ist die 5 - 10-j. Gämsgeiss oberhalb 1800 m.u.i.g geschützt / A partire dal 16.9 le femmine di camoscio trai 5 e i 10 anni al di sopra dei 1800 m.s.m sono protette



Allegato 6: Prescrizioni riguardanti l'esercizio della caccia al capriolo e al camoscio nel quadro del contingente del capriolo e del contingente del camoscio (art. 42, art. 43 e art. 44)

(stato 1° agosto 2025)

a) Contingente del capriolo

Nel quadro del contingente del capriolo ogni cacciatore può abbattere:

R1	1 capriolo	Un capriolo fino al 30 settembre compreso. Sono cacciabili: i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm; i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm. Ogni cacciatore può abbattere al massimo – un maschio di capriolo secondo R1 oppure – un maschio di camoscio secondo G1.
R2	1 femmina di capriolo	Una femmina non allattante di capriolo fino al 30 settembre compreso.
R3	1 femmina di capriolo	Una femmina non allattante di capriolo fino al 30 settembre compreso.
R4	1 femmina di capriolo	Una femmina non allattante di capriolo fino al 30 settembre compreso.
R5	1 piccolo di capriolo	Un piccolo di capriolo dal 27 al 30 settembre compreso. Il contingente R5 è limitato ai distretti di caccia III (settori B04, B05, C02, C03), IV, V/VI (settori F13–F18), VII, VIII.1, VIII.2, IX, X, XI e XII.
R6	1 abbattimento selettivo di un maschio di capriolo	Un abbattimento selettivo di un maschio di capriolo previa presentazione e conferma da parte dell'organo di vigilanza della caccia nell'elenco degli abbattimenti, se sono soddisfatti i criteri seguenti: maschio di capriolo , di 1¼ anni o più vecchio, sotto i 14 kg e se il cacciatore non ha ancora abbattuto un maschio secondo G1 o R1 . L'animale viene pesato in pelle con la testa e sventrato. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione.

R7	1 capriolo	<p>Un capriolo fino al 30 settembre compreso dopo l'abbattimento e la presentazione di due femmine non allattanti di capriolo.</p> <p>Sono cacciabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i maschi di capriolo con trofeo palcuto o superiore (con numero di punte sia pari sia dispari) con aste di almeno 16 cm; - i forcuti e i fusoni, con aste inferiori a 16 cm. <p>Il contingente R7 è limitato ai distretti di caccia III (settori B04 e B05), IV, V/VI (settori F13-F18), VII, VIII.1, VIII.2, IX, X, XI e XII. Sia entrambe le femmine di capriolo sia il maschio di capriolo R7 devono essere abbattuti nella stessa zona (nello stesso distretto o nei settori previsti).</p>
----	-------------------	--

b) Contingente del camoscio

Nel quadro del contingente del camoscio ogni cacciatore può abbattere:

G1	1 maschio di camoscio o 1 maschio di camoscio di un anno	<p>Un maschio di camoscio o un maschio di camoscio di un anno</p> <p>Il maschio di camoscio può essere abbattuto solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile (contingenti G2, G4) o di un maschio di camoscio di un anno riconosciuto quale abbattimento selettivo dall'organo di vigilanza della caccia (G4). Altrimenti il suo abbattimento è considerato illegale.</p> <p>Il maschio di camoscio di un anno può essere abbattuto anche quale primo capo.</p> <p>I maschi di camoscio di un anno con corna di 15 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.</p> <p>Ogni cacciatore può abbattere al massimo</p> <ul style="list-style-type: none"> - un maschio di camoscio secondo G1 oppure - un maschio di capriolo secondo R1.
G2	1 femmina di camoscio o 1 femmina di camoscio di un anno	<p>Una femmina non allattante di camoscio o una femmina di camoscio di un anno</p> <p>I camosci di un anno con corna di 13 cm e oltre nonché le femmine di camoscio di 2½ anni con corna di 17 cm e oltre sono protetti al di sopra della curva altimetrica stabilita.</p> <p>Nel quadro del contingente G1 e G2 può essere abbattuto solo un camoscio di un anno (maschio o femmina). Se un cacciatore abbatte illegalmente una seconda femmina di camoscio secondo G2 egli non può più abbattere un maschio di camoscio secondo G1.</p>

G3	1 maschio/femmina di un anno al di sotto della curva altimetrica	Un maschio di camoscio di un anno o una femmina di camoscio di un anno al di sotto della curva altimetrica stabilita, indipendentemente dal peso e dalla misura delle corna. Il contingente G3 non permette di procedere al contingente G1.
G4	1 abbattimento selettivo di camoscio	Un abbattimento selettivo di camoscio previa presentazione e conferma da parte dell'organo di vigilanza della caccia nell'elenco degli abbattimenti, se sono soddisfatti i criteri seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - femmina di camoscio di un anno o maschio di camoscio di un anno sotto i 13 kg, oppure - femmina di camoscio, 2½ anni, non allattante, sotto i 16 kg, oppure - femmina di camoscio, 3½ anni e più vecchia, non allattante, sotto i 18 kg oppure - maschio di camoscio, 2½ anni, sotto i 21 kg, oppure un maschio di camoscio, 3½ anni o più vecchio, sotto i 23 kg, entrambe le categorie tuttavia solo dopo l'abbattimento di una femmina di camoscio cacciabile e se il cacciatore non ha ancora abbattuto un maschio secondo G1 o R1. <p>L'animale viene pesato in pelle con la testa. È determinante il peso dell'animale sventrato al momento della presentazione. Uno scambio a posteriori non è possibile. Per le aree di dimora dei camosci 1.5 e 1.6 in zona Crap da Flem – Calanda (settori S01 – S05, distretto di caccia XII) e per l'area di dimora dei camosci 3.2 Signina ovest (settore A18, distretto di caccia II) per gli abbattimenti selettivi valgono pesi inferiori di 1 kg.</p>

c) Disposizioni particolari inerenti la caccia al capriolo per il distretto di caccia I

Nel distretto di caccia I Vorderrhein i capi dei contingenti R3 e R4 non sono cacciabili.

d) Disposizioni particolari per la caccia al camoscio nei distretti di caccia I, V, VI e XI

Nel distretto di caccia I Vorderrhein al di sopra della curva altimetrica vigente la caccia alla femmina di camoscio dura dal 1° al 7 settembre compreso nonché dal 16 al 22 settembre 2025 compreso. **Dal 16 al 22 settembre compreso, al di sopra dei 1800 m slm le femmine di camoscio di età compresa tra cinque e dieci anni sono protette per favorire una struttura degli effettivi prossima allo stato naturale. Sono esclusi i perimetri delle zone con interventi venatori particolari Uaul Puzzastg e Stagias-Muota Pigniel (allegato 5).**

Nei distretti di caccia V, VI nonché XI, a est della linea Grünhorn – Drostobel – Schlappinbach – Büelenbach – Furggabach – Schlappiner Joch, valgono le seguenti disposizioni di protezione, divergenti dal resto del territorio cantonale: le femmine di un anno con corna di 12 cm e oltre, le femmine di camoscio di 2 $\frac{1}{4}$ anni con corna di 16 cm e oltre nonché i maschi di camoscio di un anno con corna di 14 cm e oltre sono protetti al di sopra del limite altimetrico.

Allegato 7: Permesso d'ospite (art. 51)

(stato 1° agosto 2025)

a) Principio

I cacciatori grigionesi sono legittimati a invitare un ospite a esercitare insieme a loro la caccia per un massimo di due giornate non prima del 3 settembre 2025. A tale scopo è necessario acquistare in precedenza un permesso d'ospite. L'ospite può esercitare la caccia solo se accompagnato dal cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è computata nel contingente del cacciatore ospitante. Un ospite può ottenere permessi d'ospite da diversi cacciatori ospitanti (al massimo due da ciascun cacciatore ospitante).

b) Documenti necessari del cacciatore ospite

Per acquistare un permesso d'ospite occorre esibire i seguenti documenti del cacciatore ospite:

- copia di un documento d'identità valido;
- originale del modulo di conferma per cacciatori ospiti compilato e firmato;
- indicazione dei giorni di caccia concordati (data);
- copia dell'attestato relativo al superamento di un esame di caccia in un Cantone svizzero;
- copia dell'attestato della precisione di tiro valido per il rispettivo anno;
- copia del certificato d'assicurazione in corso di validità.

c) Documenti necessari del cacciatore ospitante

Moduli consueti per cacciatori grigionesi

I permessi d'ospite possono essere acquistati presso ogni ufficio di rilascio delle licenze dal 15 agosto al 30 agosto 2025 incluso e dall'8 al 15 settembre 2025 incluso.

d) Entrata nel territorio di caccia

Il cacciatore ospite può recarsi in assetto di caccia all'alloggio della persona ospitante a partire dalle ore 12:00 del giorno precedente la caccia. L'uso di un veicolo a motore è consentito unicamente il 15 e il 21 settembre 2025.

Non è possibile modificare in un momento successivo le date di caccia selezionate.

e) Esercizio della caccia

L'esercizio della caccia è permesso solo se l'ospite è accompagnato dal cacciatore ospitante, il che non significa però che l'ospite debba essere sempre al fianco del cacciatore ospitante. Cacciatore ospitante e ospite devono trovarsi nella stessa zona di caccia. L'ospite fa capo al contingente delle prede del cacciatore ospitante. Un animale abbattuto deve essere registrato nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante subito dopo l'abbattimento e deve essere indicato come tale (cacciatore ospite). L'animale abbattuto è di proprietà dell'ospite.

L'ospite può partecipare a battute di caccia e alla caccia in gruppo. Tutte le prescrizioni legali inerenti l'esercizio della caccia sono vincolanti anche per l'ospite. Un'eventuale autodenuncia deve essere annotata nell'elenco degli abbattimenti del cacciatore ospitante. L'ospite è responsabile e punibile per tutte le infrazioni alla legge sulla caccia da lui commesse.

f) Uscita dal territorio di caccia

L'ospite può uscire dal territorio di caccia come segue:

- il giorno stesso in cui ha esercitato la caccia con il cacciatore ospitante;
- la sera dell'ultimo giorno di caccia, dopo l'orario di tiro, a piedi o con un veicolo a motore;
- il giorno successivo alla giornata di caccia, entro le ore 12:00, a piedi, con l'arma scarica (non più autorizzato a cacciare).

Se tra due giornate di caccia l'ospite fa una pausa di un giorno, durante quella giornata può rimanere con l'arma nell'alloggio, può accompagnare senza arma il cacciatore, ma non può esercitare attivamente la caccia nemmeno quale battitore.

**Allegato 8: Piano degli abbattimenti degli stambecchi 2025
(art. 78)**


(stato 1° agosto 2025)

Colonie	Maschi					Fem-mine	Totale
	1-3	4-5	6-10	11+	Totale	Totale	
Albris	15	8	17	5	45	53	98
Julier	Val Bever	6	3	2	2	13	21
	Julier sud	4	3	5		12	12
	Julier nord	7	3	6		16	22
Flüela-Rätikon	Flüela	19	15	18	1	53	89
	Fergen Seetal	2	1	1		4	8
	Falknis	1	1	1		3	3
Macun-Terza-Sesvenna	Macun	6	3	4		13	21
	Sesvenna/Terza	6	6	10		22	22
Umbrial		4	2	2	1	9	13
Rothorn-Weissfluh-Hochwang	Rothorn/Weissfluh	4	2	7	1	14	16
	Hochwang	3	2	2	1	8	12
Safien-Rheinwald-Adula-Mesocco	Safien-Rheinwald	2	2	3		7	17
	Vals	3	1	2		6	6
	Grenerberg						0
	Mesocco	3	3	3		9	9
	Brione						0
	Caschleglia-Vial	3	1	1		5	11
Cadagno-Unteralp-Maighels	Maighels	1		1		2	2
Oberalp-Tödi-Calanda	Oberalp-Frisal	6	2	4	1	13	21
	Crap da Flem	1	1	1		3	3
	Calanda	3	2	1	1	7	11
Totale		99	61	91	13	264	372
							636

Appendici 1 - 7

1. Distretti di caccia nel Cantone dei Grigioni
2. Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca, dei guardiani della selvaggina, e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel Cantone dei Grigioni
3. Elenco delle centrali dei bracchi da sangue 2025
4. Esame delle prede
5. Pernice bianca - materiale d'analisi
6. Annuncio per la caccia d'agguato 2025/2026
7. Metodo di misurazione della lunghezza dell'estremità posteriore

Appendice 1: Distretti di caccia nel Cantone dei Grigioni



Appendice 2:

Nominativi dell'ufficio per la caccia e la pesca (UCP), dei guardiani della selvaggina (GdS), e dei guardiani del Parco Nazionale Svizzero nel Cantone dei Grigioni

**** = controllori delle armi**

**Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP), Ringstrasse 10, 7001 Coira
Tel. 081 257 38 92 info@ajf.gr.ch www.ajf.gr.ch**

I. Distretto di caccia Vorderrhein

				Capo GdS Jörimann Ueli
1. GdS	Cavegn	Martin Giusep	7188 Sedrun	tel. 079 209 52 52
2. GdS	Bundi**	Daniel	7184 Curaglia	tel. 079 676 49 24
3. GdS	Durschei	Thomas	7180 Disentis/Mustér	tel. 079 397 35 54
4. GdS	Degonda	Andriu	7172 Rabius	tel. 079 755 14 76
5. GdS	Jörimann**	Ueli	7166 Trun	tel. 079 204 90 08
6. GdS	Castelmur	Andri	7176 Cumpadials	tel. 081 257 87 75

II. Distretto di caccia Glenner

				Capo GdS Caminada Arnold
1. GdS	Caminada**	Arnold	7149 Vrin	tel. 079 468 69 76
2. GdS	Schmid	Moritz	7132 Vals	tel. 076 559 03 92
3. GdS	Caminada	Pirmina	7115 Surcasti	tel. 079 259 09 46
4. GdS	Bundi	Gion	7166 Trun	tel. 078 609 99 37
5. GdS	Ragettli	Patric	7154 Ruschein	tel. 079 537 76 43
6. GdS	Derungs**	Gieri	7130 Ilanz	tel. 079 338 77 42
7. GdS	Guntli	Stefan	7141 Luven	tel. 077 464 13 94

III. Distretto di caccia Hinterrhein-Heinzenberg

				Capo GdS Egle Markus
1. GdS	Finschi	Kurt	7402 Bonaduz	tel. 079 964 45 03
2. GdS	Marti	Roger	7436 Medels i. Rh.	tel. 079 222 04 37
3. GdS	Eichhoff	Michael	7436 Medels i. Rh.	tel. 079 635 72 85
4. GdS	Kunfermann	Claudia	7447 Pürt-Avers	tel. 078 853 66 40
5. GdS	Egle**	Markus	7433 Donat (Casti)	tel. 079 335 43 44
6. GdS	Gugelmann	Kevin	7415 Rodels	tel. 079 798 72 49
7. GdS	Gredig**	Ivan	7417 Paspels	tel. 078 673 56 56

IV. Distretto di caccia Moesa

				Capo GdS De Tann Nicola
1. GdS	De Tann**	Nicola	6563 Mesocco	tel. 079 685 06 50
2. GdS	von Wyl	Martin	6562 Soazza	tel. 076 385 99 97
3. GdS	Pregaldini**	Fabio	6540 Castaneda	tel. 079 440 57 63
4. GdS	Fasani	Stefano	6535 Roveredo	tel. 079 957 57 86

Circondario: servizio di picchetto Guardiani della Selvaggina

V. Distretto di caccia Albula-Davos

5.1 GdS	Fankhauser**	Thomas	7260 Davos Dorf
5.2 GdS	Hartmann	Thomas	7272 Davos Clavadel
5.3 GdS	Engler**	Ricardo	7472 Surava
5.4 GdS	Meng	Linard	7482 Bergün

Capo GdS Engler Ricardo

tel. 076 318 86 74
tel. 078 757 49 61
tel. 079 218 29 79
tel. 079 639 58 87

VI. Distretto di caccia Albula-Surses

6.1 GdS	Janett**	Armando	7460 Savognin
6.2 GdS	Gruber	Rinaldo	7456 Sur
6.3 GdS	Dosch	Gian Andri	7452 Cunter
6.4 GdS	Muhmenthaler**	Andreas	7082 Vaz/Observaz
5.5 GdS	Engler	Dario	7472 Surava

tel. 079 444 87 02
tel. 079 701 34 80
tel. 079 422 49 29
tel. 079 444 89 78
tel. 076 499 73 66

**VII. Distretto di caccia Oberengadin
Oberengadin:**

1. GdS	Godli**	Roman	7513 Silvaplauna
2. GdS	Crameri**	Fabio	7503 Samedan
3. GdS	Wehrli	Thomas	7504 Pontresina
4. GdS	Schur	Flurin	7523 Madulain
5. GdS	Largiadèr	Gian Fadri	7526 Chapella

Capo GdS Crameri Fabio

tel. 078 708 55 90
tel. 079 762 90 30
tel. 079 610 49 42
tel. 079 485 80 51
tel. 081 257 87 35

VIII.1 Distretto Bregaglia/Bergell:

1. GdS	Salis	Romano	7516 Maloja
2. GdS	Roganti**	Renato	7603 Vicosoprano

tel. 079 781 43 28 - fin 15.10.2025
tel. 079 236 02 69

VIII.2 Distretto di caccia Valposchiavo

1. GdS	Micheli**	Carlo	7742 Poschiavo
2. GdS	Costa	Livio	7742 Poschiavo
3. GdS	Paganini**	Raffaele	7748 Campascio
4. GdS	Solèr	Marco	7741 San Carlo

Capo GdS Micheli Carlo

tel. 079 681 66 52
tel. 079 357 74 79
tel. 078 891 09 07
tel. 079 844 62 39

IX. Distretto di caccia Sur Tasna-Val Müstair

1. GdS	Denoth**	Guolf	7530 Zernez
2. GdS	Thom	Andrea	7542 Susch
3. GdS	Kuen	Emil	7546 Ardez
4. GdS	Gross**	Jon	7532 Tschierv

Capo GdS Denoth Guolf

tel. 079 406 75 29
tel. 079 540 43 93
tel. 076 424 22 72
tel. 079 433 67 75

X. Distretto di caccia Suot Tasna - Ramosch

1. GdS	Florineth**	Curdin	7551 Ftan
2. GdS	Pua	Not	7554 Sent
3. GdS	Soldano**	Raffael	7558 Strada
4. GdS	Jenal	Eugen	7563 Samnaun

Capo Gds Florineth Curdin

tel. 079 636 99 76
tel. 079 611 94 80
tel. 079 398 66 22
tel. 078 691 41 46

XI. Distretto di caccia Herrschaft-Prättigau

1. GdS	Rauch**	Stefan	7250 Klosters
2. GdS	Wieland	Andrea	7220 Schiers
3. GdS	Michel	Christian	7235 Fideris
3. GdS	Gujan**	Martin	7235 Fideris
4. GdS	Hardegger**	Markus	7224 Putz
5. GdS	Schawalder	Andreas	7250 Klosters

Capo GdS Rauch Stefan

tel. 079 293 73 74
tel. 079 262 28 83
tel. 076 246 62 99
tel. 079 684 55 88
tel. 079 946 67 75
tel. 076 387 37 13

XII. Distretto di caccia Imboden-Plessur-V Dörfer

1. GdS	Seiler**	Simon	7029 Peist
2. GdS	Müller**	Mario	7000 Chur
3. GdS	Höltchi**	Marcel	7023 Haldenstein
4. GdS	Spadin**	Claudio	7018 Flims-Waldhaus
5. GdS	Sprecher**	Sandro	7405 Rothenbrunnen
6. GdS	Gradient**	René	7203 Trimmis
7. GdS	Schegg**	Dominic	7000 Chur

Capo GdS Spadin Claudio

tel. 081 257 87 54
tel. 079 362 68 67
tel. 079 405 98 85
tel. 079 605 88 13
tel. 079 572 14 14
tel. 078 845 16 99
tel. 081 257 87 74

Parco Nazionale Svizzero

Servizio di picchetto	7530 Zernez	tel. 081 851 41 15
-----------------------	-------------	--------------------

Guardiani del Parco Nazionale Svizzero

Bott	Fadri	7535 Valchava	tel. 079 642 31 06 / 081 858 71 66
Cuonz	Andri	7543 Lavin	tel. 079 413 03 49
Eichholzer	Curdin	7530 Zernez	tel. 079 559 06 90 / 081 832 11 77
Gerber	Claudia	7546 Ardez	tel. 079 388 81 44
Irniger	Claudio	7543 Lavin	tel. 079 794 11 83
Luzi	Steivan	7526 Cinous-chel	tel. 079 265 90 77
Schorta	Fadri	7530 Zernez	tel. 079 892 84 11
Willy	Not Armon	7545 Guarda	tel. 079 682 44 58 / 081 862 25 67

Appendice 3: Elenco delle centrali dei bracchi da sangue 2025 secondo comunicazioni del Club Grigioni dei conduttori di bracchi da sangue (CGCBS)

Le centrali regionali dei bracchi da sangue qui di seguito elencate organizzano per i cacciatori i binomi conduttore/cane per le ricerche. L'orario di picchetto delle centrali CGCBS è il seguente: **dalle ore 7.00 alle ore 22.00**

Einsatzgebiet Zona d'intervento	Einsatzzentrale/Tel. gem. BSC - Pikettzeiten Centrale d'intervento/tel. secondo CGCBS
I. Jagdbezirk Vorderrhein II. Jagdbezirk Glenner	Frau Andrina Ragettli, Ruschein Tel. 078 775 28 34
III. Jagdbezirk Hinterrhein- Heinzenberg	Frau Ladina Kerber, Rodels Tel. 079 279 08 57
IV. Distretto di caccia Mesolcina- Calanca	Signora Barblina De Tann, Mesocco Tel. 076 466 44 03
V. Region Davos (ohne Wiesen)	Frau Diana Niggli, Klosters Dorf Tel. 076 413 08 84
V./VI. Region Albula und Surses (mit Wiesen)	Frau Mia Wasescha, Alvaschein Tel. 078 662 33 21
VII. Jagdbezirk Oberengadin VIII.1 Distretto di caccia Bregaglia	Frau Caroline Schur, Madulain Tel. 079 408 42 38
VIII.2 Distretto di caccia Valposchiavo	Signora Laura Costa, Poschiavo Tel. 079 393 86 93
IX. Val Müstair	Frau Sonja Gross, Tschierv Tel. 076 405 30 01 oder 081 858 54 92
IX. Jagdbezirk Sur Tasna (ohne Val Müstair) X. Jagdbezirk Suot Tasna-Ramosch	Frau Daniela Denoth, Zernez Tel. 079 455 45 71
XI. Jagdbezirk Herrschaft-Prättigau	Frau Diana Niggli, Klosters Dorf Tel. 076 413 08 84
XII. Jagdbezirk Imboden-Plessur- V Dörfer	Frau Nicole Müller, Chur Tel. 079 547 44 94

Appendice 4: Esame delle prede

Degli animali che **non** sono stati controllati durante la caccia alta, sono da presentare nel distretto d'uccisione:

Cervi:

Le mandibole complete

Caprioli e camosci:

materiali preparato e ben pulito, con le etichette allegate alle prescrizioni per l'esercizio della caccia debitamente compilate.

Distretto di caccia	Luogo dell'esame		Data	Orario	Luogo d'uccisione: settori di caccia
I Vorderrhein	Sumvitg	Casa da scola	24.10.2025	16.30-18.00	A01-A09
II Glenner	Ilanz	Hotel Rätia	24.10.2025	16.30-18.30	A10-A20
III Hinterrhein-Heinzenberg	Zillis	Jagdstand Viamala, Avas	22.10.2025	17.00-20.00	B04-B05, C02-C07, D01-D10
IV Moesa	Cama Mesocco	Centro caccia regionale Casa di Cirecolo	30.10.2025 31.10.2025	17.00-19.30 17.00-19.00	E07-E17 E01-E06
V Albula-Davos	Davos Landgut Tiefencastel	Jagdschiesstand Landgut Schulhaus Campogna	29.10.2025 30.10.2025	17.00-18.00 17.00-19.00	F01-F07 F08-F13, F16-F18
VI Albula-Surses	Tiefencastel	Schulhaus Campogna	30.10.2025	17.00-19.00	F14-F16, F19-F27

Distretto di caccia	Luogo dell'esame			Data	Orario	Luogo d'uccisione: settori di caccia
VII Oberengadin	Samedan	Chesa Cumünela		23.10.2025	17.30-18.00	G01-G11, H01-H09
VIII.1 Bregaglia	Vicosoprano	Polygono di Tiro Vicosoprano		23.10.2025	17.00-19.00	J01-J10
VIII.2 Valposchiavo	Le Prese	Hotel Sport		22.10.2025	17.00-20.00	K01-K08
IX Sur Tasna-Val Müstair	Zernez Ardez Tschierv	Büro Wildhütter Guolf Denoth Büro Wildhütter Emil Kuen Büro Wildhütter Jon Gross		20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025	20.00-21.00 20.00-21.00 20.00-21.00	L01-L09, L12-L17 L09-L12 M01-M08
X Suot Tasna-Ramosch	Samnaun Scuol	Büro Wildhütter Eugen Jenal Treffbauamt Plattas		31.10.2025 31.10.2025	17.30-18.00 19.00-20.00	N01-N02 N03-N14
XI Herrschaft-Prättigau	Jenins Klosters Schiers Küblis	Gemeinde-Werkhof Fischzucht, Cappweg 5 Restaurant Alpina Schiessstand Capâls		27.10.2025 28.10.2025 29.10.2025 30.10.2025	18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-20.00 17.30-19.30	P01-P02 P07-P12 P03-P04, R03 R04, P13, P05-P06
XII Imboden-Plessur-V Dörfer	Domat/Ems	Schiessstand Saletg		28.10.2025	18.00-20.00	B01-B03, C01, R01-R02, S01-S05 und T01-T08

Appendice 5: Pernice bianca – materiale d'analisi

Di ogni pernice bianca abbattuta è da consegnare del materiale d'analisi (ala, remiganti primarie o diverse penne/piume). Il materiale è da conservare, separatamente per ogni uccello, in sacchetti di plastica (congetare) e da consegnare agli organi di sorveglianza della caccia **entro cinque giorni dalla fine della caccia bassa**, assieme ai dati riguardanti la data e il luogo dell'abbattimento. A tale scopo è da compilare la seguente tabella in modo completo.

Cognome _____ Nome _____ Domicilio _____ Data di nascita _____

No campione	Data dell'uccisione	No Settore	Comune / Nome locale	coordinata X	coordinata Y	Sesso	Ala*	Rp*	pp*
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* Segnare con una crocetta ciò che fa al caso Ala = Ala / Rp = Remiganti primarie / pp = penne e piume



Amt für Jagd und Fischerei Graubünden
Uffizi da chatscha e pestga dal Grischun
Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni

Annuncio per la caccia d'agguato 2025/2026

art. 5 e art. 21a LCC

Il sottoscritto cacciatore intende esercitare **la caccia d'agguato** appostamento nei **tre luoghi** sotto indicati:

Comune/settore	Nome locale	Coordinate	Distretto di caccia
1			
2			
3			

Allegato (obbligatorio) un estratto della cartina topografica con segnati i posti d'appostamento

Dati personali

Cognome	Nome
Data di nascita	Tel.
Via-No.	NPA, domicilio

Titolare di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia

allo stambecco per il 2025

NPA_domicilio

Titolare di una licenza di caccia alta, caccia bassa o caccia

allo stambecco per il 2025

sì 1) no 2)

Ho aggiustato personalmente il tiro dell'arma utilizzata.

sí no

Assicurazione responsabilità civile stipulata per l'intero periodo di caccia

sí no

¹⁾ Per titolari di una licenza di caccia alta e

di una licenza di caccia allo stambecco: copia «obbligo di tiro adempito, pallini»

²⁾ Se non è stata esercitata nessuna caccia: copia «obbligo di tiro adempito, pallini»
 modulo di conferma «Rilascio della patente di caccia»


Data **Firma**

Importante!

- **Ogni cacciatore può compilare un solo modulo d'annuncio.**
 - L'annuncio deve avvenire al più tardi **entro il 31 ottobre**, inoltrando il presente modulo, **totalmente compilato**, al competente guardiano della selvaggina.
 - Se si intende esercitare la caccia d'agguato in due distretti di caccia, l'annuncio e il ritiro della statistica della selvaggina uccisa devono avvenire nel **distretto nel quale la caccia viene esercitata in misura maggiore**.

Appendice 7: Lunghezza dell'estremità posteriore

La lunghezza dell'estremità posteriore si misura tenendo la gamba tesa, in linea retta, dalla punta delle unghiette all'apice del garetto.



Notizen / note:

Notizen / note:

Notizen / note:



Basi legali



Zone di protezione
della selvaggina



Carta della caccia



Istruzioni per
la statistica digitale
degli abbattimenti